SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 10 novembre 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero delle comunicazioni

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero per le politiche agricole

Ministero dei trasporti e della navigazione

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Pinarolo Po.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pinarolo Po (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da undici membri anziché dodici assegnati dalla legge;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga dei sei componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pinarolo Po (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Eugenio Soldà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pinarolo Po (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, risulta composto dal sindaco e da undici consiglieri, anziché dodici assegnati dalla legge, per la partecipazione di una sola lista alle predette consultazioni.

In data 20 marzo 1996 e 11 aprile 1997, due componenti del corpo consiliare e da ultimo, in data 3 ottobre 1998, altri quattro consiglieri hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Poiché il consiglio comunale non può procedere ad alcuna surroga per esaurimento dell'unica lista presente, si è determinata l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Pavia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/15236/Gab. del 5 ottobre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pinarolo Po (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Eugenio Soldà.

Roma, 20 ottobre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A9689

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1998.

Nomina a Ministro per i beni e le attività culturali dell'on. dott.ssa Giovanna Melandri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. dott.ssa Giovanna Melandri è nominata Ministro per i beni e le attività culturali, a decorrere dal 10 novembre 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 29

98A9811

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1998.

Nomina a Sottosegretari di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali del dott. Giampaolo D'Andrea e del sen. Agazio Loiero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 10 novembre 1998, sono nominati Sottosegretari di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali il dott. Giampaolo D'Andrea e il sen. Agazio Loiero.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 30

98A9812

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 1998.

Conferimento al Ministro dei lavori pubblici dott. Enrico Micheli dell'incarico per le aree urbane, per Roma Capitale e per il Giubileo del 2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1998, con il quale è stato nominato Ministro dei lavori pubblici il dott. Enrico Micheli;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro dei lavori pubblici dott. Enrico Micheli è conferito l'incarico per le aree urbane, per Roma Capitale e per il Giubileo del 2000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 novembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 31

98A9813

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 14 settembre 1998.

Approvazione dell'elenco dei progetti ammessi a contributo per la regione siciliana per «Servizi per il turismo culturale» - Programma multiregionale «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1» - Misura 5 - Sottoprogramma I - Soprintendenze e musei dipendenti dalla regione siciliana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visti i regolamenti comunitari di riforma dei fondi strutturali 2081/1993 e 2082/1993;

Visto il programma operativo multiregionale turismo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1», approvato con Dec. C(95) 1146 del 7 giugno 1995 e Dec. C(97) 3716 del 15 dicembre 1997;

Visto il protocollo d'intesa per la realizzazione della misura 5/c «Servizi per il turismo cultale» del programma sopra citato, stipulato tra il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con delega per il turismo e l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione della regione siciliana in data 21 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998, al registro n. 1, Presidenza, foglio n. 201;

Visto in particolare l'elenco delle iniziative ammissibili, riportato nelle schede allegate al citato protocollo d'intesa;

Viste le note con le quali sono stati approvati i progetti esecutivi presentati dalle soprintendenze e musei di cui al citato elenco;

Considerata la regolarità delle procedure seguite nella fase istruttoria;

Considerato che le proposte approvate comportano un importo finanziario pari a L. 5.779.000.000, a fronte di una disponibilità di L. 6.299.000.000;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 80/1998 che modifica il decreto legislativo n. 29/1993;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 del citato protocollo occorre procedere, mediante decreto ministeriale, all'approvazione definitiva dei progetti da ammettere a contributo;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'elenco dei progetti trasmessi dall'assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della regione siciliana, con note n. 852 del 31 maggio 1997 e n. 2015 del 3 dicembre 1997, di cui all'allegato *A)* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I contributi saranno erogati secondo le modalità del citato art. 6 del citato protocollo d'intesa, previa verifica delle disponibilità di bilancio sul capitolo 6584 - Tabella 02 - U.P.B. 14.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 14 settembre 1998

Il capo del Dipartimento: LANDI

ALLEGATO *A*

P.O.M. TURISMO 1995-1999
SOTTOPROGRAMMA I - MISURA 5 (LINEA C)
SOPRINTENDENZE E MUSEI DIPENDENTI DALLA REGIONE SICILIANA
INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

SOPRINTENDENZA DI AGRIGENTO

Localizzazione	Importo (lire)	Descrizione
Valle dei templi (Poggio S.Nicola)	80.000.000	Sentieristica attrezzata
Museo archeologico di Licata	80.000.000	Abbattimento barriere architettoniche, apparato didattico, spazi
		per accoglienza e orientamento
Villa Romana Durrueli	250.000.000	Spazi per accoglienza e orientamento, spazi per biglietteria e in-
		formazione, servizi igienici per disabili, sentieristica attrezzata
S.Angelo Muxaro	20.000.000	Sentieristica attrezzata
TOTALE	430.000.000	

MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE DI AGRIGENTO

Localizzazione	Importo (lire)	Descrizione
Museo Arch. regionale Agrigento	170.000.000	Abbattimento barriere architettoniche, apparato didattico, spazi
		per accoglienza e orientamento
TOTALE	170.000.000	

SOPRINTENDENZA DI CATANIA

Localizzazione	Importo (lire)	Descrizione
Casa Verga	150.000.000	Spazi per accoglienza e orientamento, spazi per biglietteria e in-
		formazione, servizi igienici
Immobili teatro antico	250.000.000	Spazi per accoglienza e orientamento, spazi per biglietteria e in-
		formazione, servizi igienici per disabili, abbattimento barriere
		architettoniche
Casa Vaccarini	300.000.000	Spazi per orientamento didattico e per visita ai monumenti
TOTALE	700.000.000	

MUSEO REGIONALE DELLA CERAMICA DI CALTAGIRONE

Localizzazione	Importo (lire)	Descrizione
Museo della Ceramica Caltagirone	211.000.000	Allestimento sala didattica e adeguamento impianto elettrico
TOTALE	211.000.000	

SOPRINTENDENZA DI CALTANISSETTA

Localizzazione	Importo (lire)	Descrizione
Area archeologica di Gela (Bosco Littorio)	30.000.000	Sentieristica attrezzata
Area archeologica di Sabucina	300.000.000	Spazi per biglietteria e informazione, servizi igienici per disabili.
		sentieristica attrezzata, sala per audiovisivi
TOTALE	330.000.000	

SOPRINTENDENZA DI MESSINA

Localizzazione	Importo (lire)	Descrizione
Teatro antico Taormina	60.000.000	Spazi per biglietteria e prima informazione, strutture e apparati
		didattici
Area Archeologica Tindari	100.000.000	Spazi per biglietteria e prima informazione, sentieristica attrezzata
Area Archeologica Giardini Naxos	180.000.000	Spazi per biglietteria e prima informazione, sentieristica attrezzata,
		punto vendita, punto ristoro, strutture didattiche
Area Archeologica Santa Marta	80.000.000	Accessibilità e percorso di visita
TOTALE	420.000.000	

MUSEO DI MESSINA

Localizzazione	Importo (lire)	Descrizione
Museo di Messina	100.000.000	Abbattimento barriere architettoniche, attrezzatura didattica
TOTALE	100.000.000	

MUSEO DI LIPARI

Localizzazione	Importo (lire)	Descrizione
Museo Arch. Regionale Eoliano Lipari	380.000.000	Spazi per biglietteria e prima informazione, adeguamento impianto
		elettrico
TOTALE	380.000.000	

SOPRINTENDENZA DI PALERMO

Localizzazione	Importo (lire)	Descrizione
Area Archeologica Himera	410.000.000	Percorso carrabile, spazi per biglietteria e prima informazione,
		sentieristica attrezzata, spazio per accoglienza e orientamento
TOTALE	410.000.000	

MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE

Localizzazione	Importo (lire)	Descrizione
Museo Archeologico Reg. Salinas	230.000.000	Abbattimento barriere architettoniche, spazi per accoglienza e
		orientamento
TOTALE	230.000.000	

GALLERIA REGIONALE PALERMO

Localizzazione	Importo (lire)	Descrizione
Galleria Regionale Palazzo Abatellis	120.000.000	Abbattimento barriere architettoniche, attrezzatura didattica
Aree archeologiche a maggior flusso turistico	60.000.000	Materiali editoriali (acquisto attrezzature)
TOTALE	180.000.000	

MUSEO DI CAMARINA

Localizzazione	Importo (lire)	Descrizione
Museo archeologico di Camarina	250.000.000	Spazi per biglietteria e prima informazione, abbattimento barriere
		architettoniche, spazi per accoglienza e orientamento
TOTALE	250.000.000	

SOPRINTENDENZA DI RAGUSA

Localizzazione	Importo (lire)	Descrizione
Area archeologica di Camarina	250.000.000	Spazi per accoglienza e orientamento didattico, sentieristica
		attrezzata
TOTALE	250.000.000	

SOPRINTENDENZA DI SIRACUSA

Localizzazione	Importo (lire)	Descrizione
Parco archeologico Neapolis	630.000.000	Prima informazione, sentieristica attrezzata, spazi per accoglienza
		e orientamento didattico, servizi igienici per disabili, sistema di
		telecontrollo a circuito chiuso
Parco archeologico Eloro	100.000.000	Spazi per biglietteria e prima informazione, apparecchiature conta
		persone, spazi per servizi igienici, sentieristica attrezzata
Casa Museo "A. Uccello"	13.000.000	Spazi per biglietteria e prima informazione
Parco archeologico Akrai	45.000.000	Sentieristica attrezzata, spazi per biglietteria e prima informazione,
		apparecchiature conta persone
Parco archeologico Leontinoi	280.000.000	Sistemazione piano stradale, spazi per biglietteria e prima informa-
		zione, sentieristica attrezzata, impianti elettrico e idrico, servizi
		igienici
Area archeologica Castello Eurialo	100.000.000	Prima informazione, sentieristica attrezzata, impianto illuminazione
TOTALE	1.168.000.000	

SOPRINTENDENZA DI TRAPANI

Localizzazione	Importo (lire)	Descrizione
Area Archeologica Selinunte	500.000.000	Spazi per biglietteria e prima informazione, spazi per accoglienza e orientamento didattico, punto vendita, servizi igienici per disabili
TOTALE	500.000.000	

MUSEO PEPOLI

Localizzazione	Importo (lire)	Descrizione
Museo Regionale Pepoli	50.000.000	Impianto di illuminazione esterna
TOTALE	50.000.000	

TOTALE GENERALE	5.779.000.000

98A9726

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 ottobre 1998.

Riconoscimento di titolo accademico/professionale estero quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istana del sig. Honert Alessandro, nato il 2 settembre 1967 a Roma, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «rechtsanwaltin» — rilasciatogli in data 26 giugno 1995 dal Ministero di giustizia di Baden-Wurttemberg — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente ha concluso il percorso formativo accademico superando il primo esame di Stato il 25 giugno 1991 ed il secondo il 13 aprile 1995 presso il Land del Nordreno - Westfalia;

Ritenuto che per l'esercizio della professione legale in Italia occorre la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano;

Visto l'art. 12 comma 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Honert Alessandro, nato il 2 settembre 1967 a Roma, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di «rechtsanwaltin» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

4. - L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 30 ottobre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A9727

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 novembre 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 30 ottobre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visto il proprio decreto del 22 ottobre 1998 che ha disposto per il 30 ottobre 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 agosto 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 ottobre 1998 è indicato, tra l'altro, l'importo degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 1998 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a L. 98,09.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 267.806.390.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 30 aprile 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a L. 97,39.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A9814

DECRETO 6 novembre 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 ottobre 1998 è pari a 68.614 miliardi e che si rientrerà nei limiti previsti dalla legge entro la fine del 1998;

Decreta:

Per il 16 novembre 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 novembre 1999 fino al limite massimo in valore nominale di L. 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 28 agosto 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 novembre 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 28 agosto 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A9815

DECRETO 6 novembre 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 ottobre 1998 è pari a 68.614 miliardi e che si rientrerà nei limiti previsti dalla legge entro la fine del 1998;

Decreta:

Per il 16 novembre 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 febbraio 1999 fino al limite massimo in valore nominale di L. 9.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 28 agosto 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 novembre 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 28 agosto 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A9816

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 ottobre 1998.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campionati del Mondo di equitazione nel valore di L. 4.000.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1997, n. 244;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 2 luglio 1998 e il decreto 28 luglio 1998 con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie anzidetta da dedicare ai Campionati del Mondo di equitazione;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campionati del Mondo di equitazione, nel valore di L. 4.000.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, a destra, un frammento dei mosaici pavimentali della villa romana del Casale (III-IV sec. d.C.) di Piazza Armerina, in Sicilia; a sinistra, un particolare dell'Arca di Tito (I sec. d.C.) che si erge in cima alla Via Sacra all'interno del Foro Romano in Roma. Completano il francobollo la leggenda «CAMPIONATI DEL MONDO DI EQUITAZIONE ROMA 98», la scritta «ITALIA» ed il valore «4000».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A9728

DECRETO 13 ottobre 1998.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole e Università» dedicato alla Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1997, n. 244;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Scuole e Università»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 2 luglio 1998, con il quale si è provveduto all'emissione, nell'anno 1998, di un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie anzidetta da dedicare alla Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuola e Università» dedicato alla Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13¼; colori: monocromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, la sede storica della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni e, in alto a destra, il sigillo della stessa Scuola. Completano il francobollo la leggenda «ROMA SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A9729

DECRETO 13 ottobre 1998.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di emissione di una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1997, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, che prevede, fra l'altro, l'emissione di un intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emessa, nell'anno 1998, una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di L. 800.

La cartolina postale è stampata in offset, su carta bianca da 250 gr/mq; formato della cartolina: cm 14,8 x 10,5; colori: policromia a sei colori; tiratura: settecentomila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca in alto, a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che raffigura, in grafica stilizzata, la penisola italiana con i confini dentellati in cui sono evidenziate le dodici città dove si svolge la «Giornata della filatelia». Sullo sfondo è rappresentato un arcobaleno nel cui interno figura la leggenda «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE». Completano l'impronta di affrancatura la scritta «ITALIA» ed il valore «800». In basso a destra si trovano tre righe continue e tre riquadri, di colore giallo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale in azzurro delimitano due riquadri: in alto sono poste, in colore azzurro, la leggenda «CARTOLINA POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» accompagnate da tre righe punteggiate; in basso a sinistra è riprodotta l'Italia realizzata da una composizione di francobolli, con le leggende «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE» e «GIORNATA DELLA FILATELIA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A9730

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del 1° ufficio delle entrate di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 32705 del 1° ottobre 1998, con la quale il 1° ufficio delle entrate di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 1° ottobre 1998 per la partecipazione della quasi totalità del personale ad assemblea sindacale svoltasi dalle ore 11,00 alle ore 12,30, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del 1° ufficio delle entrate di Cagliari è accertato nel giorno 1° ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 2 ottobre 1998

Il direttore: DI IORIO

98A9690

DECRETO 13 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Modena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione, da corrispondersi al momento stesso della richiesta, le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Modena per il giorno 12 ottobre 1998 per il rinnovo di tutte le apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Decreta:

Il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Modena è accertato per il giorno 12 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 13 ottobre 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A9691

DECRETO 22 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772 con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Macerata per il giorno 28 settembre 1998 per collaudo ed avviamento delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Macerata per il giorno 28 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 22 ottobre 1998

Il direttore regionale reggente: PIRANI

98A9692

DECRETO 22 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772 con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona per il giorno 28 settembre 1998 per collaudo ed avviamento delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona per il giorno 28 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 22 ottobre 1998

Il direttore regionale reggente: PIRANI

98A9693

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIRETTIVA 16 settembre 1998.

Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la risoluzione del Consiglio CE del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità, in merito anche alle linee direttrici circa la rispondenza degli organismi di certificazione alle norme della serie EN 45000;

Vista la decisione del Consiglio CE del 13 dicembre 1990 concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica ed in particolare il punto *m)* dell'allegato;

Vista la norma UNI-CEI EN 45011 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti e in particolare il punto 10;

Vista la norma UNI-CEI EN 45012 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi di qualità;

Vista la norma UNI-CEI EN 30011/2 sui criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi di qualità; per la qualificazione dei valutatori di sistemi di qualità (Auditors);

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1993 relativa alle istanze per l'autorizzazione provvisoria a certificare ai sensi della direttiva 89/392/CEE (Macchine);

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1993 concernente i contenuti della domanda di autorizzazione a svolgere attività certificativa ai sensi della direttiva

89/686 recepita con decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Ritenuta la necessità di uniformare e semplificare e procedure di presentazione alla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività delle istanze di autorizzazione alla certificazione, quando previsto, per tutte le direttive comunitarie di armonizzazione tecnica nella procedura di valutazione degli organismi che prevede l'utilizzazione delle norme della serie EN 45000;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Presentazione della domanda

L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione CEE per le direttive citate nelle premesse deve essere indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.S.P.C. - Ispettorato tecnico dell'industria - 00187 Roma.

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale bollato e in duplice copia e contenere la esplicita indicazione del tipo di autorizzazione richiesta e per quali prodotti o famiglia di prodotti viene richiesta.

Art. 2.

Documentazione richiesta per la certificazione di prodotto

Alle richieste di autorizzazione alla certificazione, da inviarsi con le modalità di cui al precedente art. 1, devono essere allegati i seguenti documenti in duplice copia:

1) copia dell'atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attività di certificazione per direttive comunitarie;

2) elenco di macchinari e attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche ed operative, possedute in proprio;

3) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati con il richiedente, presso cui vengono effettuati esami e/o prove complementari;

4) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo dell'organismo da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle diverse attività;

5) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione CEE;

6) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45011 contenente, tra l'altro, la specifica sezione in cui in conformità al punto 10 della norma UNI-CEI EN 45011 per ogni famiglia di prodotti vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari nonché le procedure che verranno seguite per la certificazione. In detta sezione dovranno essere indicati anche i seguenti elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura;

7) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature.

L'eventuale accreditamento del laboratorio dell'organismo da parte di un ente specializzato facente parte del sistema europeo di accreditamento sarà considerato utile elemento di valutazione.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva comunque di richiedere ogni altra documentazione che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenersi necessaria.

Art. 3.

Documentazione richiesta per la certificazione dei sistemi di qualità aziendali

Alle richieste di autorizzazione alla certificazione di sistemi di qualità delle aziende produttrici contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente, da inviarsi con le modalità di cui al precedente art. 1, devono essere allegati i seguenti documenti in duplice copia:

1) per le imprese non individuali copia dell'atto costitutivo o statuto, dal cui oggetto sociale risulti l'esercizio dell'attività di certificazione dei sistemi di qualità delle aziende ovvero per i soggetti di diritto pubblico gli estremi dell'atto normativo;

2) documentazione relativa a:

manuale di qualità dell'organismo redatto secondo le norme 45012;

i livelli di competenza minimi richiesti agli ispettori in relazione alle regole che l'organismo si è dato sulla base delle UNI-CEI EN 30011/2;

le istruzioni dettagliate sulle procedure seguite per la valutazione della conformità alle norme della serie UNI-CEI EN ISO 9000;

il regolamento per accedere alla certificazione ed il fac-simile della domanda;

le normative di riferimento;

3) planimetria, in scala adeguata, degli uffici;

4) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo nominativo, dell'organismo;

5) elenco dettagliato delle risorse di personale esterne utilizzate;

6) data di inizio dell'attività ed elenco dettagliato delle certificazioni già effettuate relativamente alla materia oggetto della domanda.

Nel caso in cui l'organismo richiedente l'autorizzazione sia accreditato da parte di un ente specializzato facente parte del sistema europeo di accreditamento il Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato

si riserva di effettuare verifiche e controlli in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, avvalendosi anche di organismi pubblici all'uopo convenzionati.

Art. 4.

La circolare del 25 febbraio 1993 n. 159258 e il decreto ministeriale 22 marzo 1993 sono soppressi.

Art. 5.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1998

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1998
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 187

98A9731

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 15 luglio 1998.

Inserimento di specie arboree nell'allegato *A* della legge 22 maggio 1973, n. 269.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, recante disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento ed in particolare l'art. 1 che recita: «la produzione a scopo di vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente alle piante forestali di cui all'allegato *A* sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Su proposta della commissione di cui al successivo art. 16, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può estendere tali disposizioni ad altre piante forestali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, concernente l'attuazione della direttiva n. 75/445/CEE il quale modifica la legge 22 maggio 1973, n. 269;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 4 giugno 1997, concernente il rinnovo della commissione nazionale tecnico-consultiva, ex art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269, che esercita funzioni di consulenza per l'attività forestale e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti;

Visto il verbale della riunione del 18 febbraio 1998 della commissione nazionale tecnico-consultiva ex art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269 in cui la stessa commissione propone di estendere le disposizioni della suddetta legge ad altre specie vegetali;

Decreta:

Le specie sotto elencate sono aggiunte all'allegato *A* della legge 22 maggio 1973, n. 269, e la produzione a scopo di vendita e la vendita del relativo materiale di propagazione destinato ai rimboschimenti sono regolate dalle disposizioni della stessa legge n. 269 del 1973:

Acer pseudoplatanus L. (acero montano);
Castanea saliva Mill. (castagno);
Fraxinus excelsior L. (frassino maggiore);
Prunus avium L. (ciliegio selvatico);
Quercus ilex L. (leccio);
Quercus pubescens Willd. (roverella);
Tilia cordata Mill. (tiglio montano);
Juglans regia L. (noce comune) ed ibridi interspecifici;
Juglans nigra L. (noce nero) ed ibridi interspecifici.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 176

98A9732

DECRETO 14 ottobre 1998.

Variazione della denominazione di alcune varietà di specie di piante agrarie.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera, ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti del 6 febbraio 1996, 4 marzo 1997 e del 24 febbraio 1998 con i quali sono state iscritte nel relativo registro nazionale, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Viste le richieste presentate dagli interessati volte a modificare le denominazioni delle varietà medesime;

Considerato i motivi che hanno determinato le necessità di dette variazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Sentito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 24 settembre 1998;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Le denominazioni delle varietà di specie agrarie sotto elencate vengono modificate con la dizione a fianco di ciascuna indicata:

Specie	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
Girasole	Corasol	Cadasol
Mais	Corvara	De Luxe
Mais	Ivrea	Movida

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 195

98A9733

Decreta:

Le denominazioni delle sotto elencate varietà di specie di piante ortive vengono modificate con la dizione a fianco di ciascuna indicata:

Specie	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
Peperone	Antares	Linares
Pomodoro	Tayama	Alexa

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 194

98A9734

DECRETO 14 ottobre 1998.

Variazione della denominazione di alcune varietà di specie di piante orticole.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina l'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante orticole e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti i propri decreti 25 febbraio 1993 e 23 dicembre 1997, con i quali sono state iscritte nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive indicate nel dispositivo;

Viste le richieste presentate dagli interessati volte a modificare le denominazioni delle varietà medesime;

Considerato i motivi che hanno determinato le necessità di dette variazioni;

Sentito il parere della commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 24 settembre 1998;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

DECRETO 14 ottobre 1998.

Variazione della responsabilità del mantenimento in purezza delle varietà di alcune specie di piante agrarie.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera, in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato i motivi che hanno determinato le necessità di dette variazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Sentito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta dl 24 settembre 1998;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

La responsabilità del mantenimento in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Specie	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
Frumento duro	Appio	Federconsorzi & S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.	S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.
Frumento duro	Curzio	Federconsorzi & S.I.S. - Società italiana Sementi S.p.a.	S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.
Frumento duro	Duilio	Federconsorzi & S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.	S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.
Frumento duro	Flavio	Federconsorzi	S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.
Frumento duro	Latino	Federconsorzi & S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.	S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.
Frumento duro	Plinio	Federconsorzi & S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.	S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.
Frumento tenero	Aurelio	Federconsorzi & S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.	S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.
Frumento tenero	Tiberio	Federconsorzi & S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.	S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.
Frumento tenero	Tullio	Federconsorzi & S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.	S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a.
Ginestrino	Gran San Gabriele	Alasotrm S.r.l.	Alasotrm S.r.l. & Geneteed S.A. (Uruguay)
Mais	Acturus	Custom Farm Seed	Dekalb Genetics Co. & Dekalb Italia S.p.a.
Mais	Carassin	Custom Farm Seed	Dekalb Genetics Co. & Dekalb Italia S.p.a.
Mais	Elm	Custom Farm Seed	Dekalb Genetics Co. & Dekalb Italia S.p.a.
Mais	Hickory	Custom Farm Seed	Dekalb Genetics Co. & Dekalb Italia S.p.a.
Mais	Invicta	Novartis	Agritrading
Mais	Livenza	Custom Farm Seed	Dekalb Genetics Co. & Dekalb Italia S.p.a.
Mais	Loriot	Custom Farm Seed	Dekalb Genetics Co. & Dekalb Italia S.p.a.
Mais	Maple	Custom Farm Seed	Dekalb Genetics Co. & Dekalb Italia S.p.a.
Mais	Nicialus	Custom Farm Seed	Dekalb Genetics Co. & Dekalb Italia S.p.a.
Mais	Orionus	Custom Farm Seed	Dekalb Genetics Co. & Dekalb Italia S.p.a.
Mais	Valido	Custom Farm Seed	Dekalb Genetics Co. & Dekalb Italia S.p.a.
Mais	Valonia	Custom Farm Seed	Dekalb Genetics Co. & Dekalb Italia S.p.a.
Soia	Alidor	Rustica Prograin Genetique	Semundo Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 191

98A9735

DECRETO 14 ottobre 1998.

Variazione della responsabilità del mantenimento in purezza delle varietà di alcune specie di piante ortive.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante orticole e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte, nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le varietà di specie di piante ortive indicate nel dispositivo per le quali, altresì, sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Sentito il parere della commissione sementi, di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 24 settembre 1998, in ordine alle richieste presentate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

La responsabilità del mantenimento in purezza delle sotto elencate varietà di specie di piante ortive, già assegnata ad altre ditte con precedente decreto, è attribuita ai conservatori in purezza a fianco di ciascuna indicati:

Specie e varietà	Vecchi responsabili	Nuovi responsabili
Carota:		
Berlicum 2 ...	Anseme S.r.l. & SAIS S.p.a. & SU BA Sementi S.n.c. & Oris S.p.a. & Four S.r.l. & Sativa Soc. Coop a r.l.	Anseme S.r.l. & SAIS S.p.a. & Oris S.p.a. & Four S.r.l. & Sativa Soc. Coop a r.l.
Chantenay a coeur rouge 3	Anseme S.r.l. & SU BA Sementi S.n.c.	Anseme S.r.l.
Nantese 2	Anseme S.r.l. & SAIS S.p.a. & SU BA Sementi S.n.c. & Larosa Emanuele & De Corato Sementi & Four S.r.l. & Sativa Soc. Coop a r.l. & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. & Sluis e Groot Research	Anseme S.r.l. & SAIS S.p.a. & Larosa Emanuele & De Corato Sementi & Four S.r.l. & Sativa Soc. Coop a r.l. & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. & Sluis e Groot Research
Cavolo cappuccino bianco:		
Brunswick ...	Anseme S.r.l. & SAIS S.p.a. & SU BA Sementi S.n.c. & Larosa Emanuele & De Corato Sementi	Anseme S.r.l. & SAIS S.p.a. & Larosa Emanuele & De Corato Sementi
Cavolo verza:		
Di Vertus 2 ..	Anseme S.r.l. & SU BA Sementi S.n.c. & Larosa Emanuele	Anseme S.r.l. & Larosa Emanuele
Indivia scarola:		
Bubikopf 3 ...	SU BA Sementi S.n.c. & Sluis e Groot Research	Sluis e Groot Research
Lattuga:		
Attrazione ...	Anseme S.r.l. & SU BA Sementi S.n.c. & Four S.r.l.	Anseme S.r.l. & Four S.r.l.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 192

98A9736

DECRETO 14 ottobre 1998.

Cancellazione di varietà di specie agricole nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole, le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Considerato che le varietà di cui è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Sentito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 24 settembre 1998;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Specie	Varietà	D.M. Iscrizione
Frumento duro	Primadur	04-12-1990
Frumento duro	Tavoliere	10-04-1992
Girasole	Castel	19-04-1994
Girasole	Concil	25-02-1993
Girasole	Halley	09-03-1998
Girasole	Jostil	19-04-1994
Girasole	Mali	19-04-1994
Mais	Acilia	24-02-1998
Mais	Asmera	24-02-1998
Mais	Dafne	06-02-1996
Mais	Eliseba	24-02-1998
Mais	Maldiv	20-03-1995
Mais	Manson	20-03-1995
Mais	Ombretta	19-12-1990
Mais	Pisa	25-02-1993
Mais	PR34J25	24-02-1998
Mais	Randa	19-12-1990
Mais	Ulivo	06-02-1996
Soia	Alce	09-03-1988
Soia	Cervo	20-12-1988
Soia	Elisir	19-12-1990
Soia	Fiorir	19-12-1990
Soia	Zefir	20-12-1988

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 193

98A9737

DECRETO 14 ottobre 1998.

Iscrizione di varietà di specie di piante orticole nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante orticole e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 settembre 1998 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, sono iscritte fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard», le seguenti verietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cipolla	Alabaster	Sunseeds Ltd. - California (USA)
Finocchio	Etrusco	Sativa Soc. Coop. a r.l. - Cesena (FO)
Finocchio	Giulio	Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (SA)
Fagiolo rampicante	Solista	Olter S.r.l. - Asti

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 190

98A9738

DECRETO 14 ottobre 1998.

Iscrizione di varietà di specie agrarie nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 delle legge n. 1096/1971 concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 settembre 1998 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella riunione del 1° ottobre 1998;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della registrazione, le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Frumento tenero:	
Armonia	Società produttori sementi S.p.a. Bologna
Arnel	Emilseme S.r.l. - Massa Finalese (MO)
Diablon	Delley Semences et Plantes S.A. - F
Etecho	Serasem - F
Guadalupe	Florimond Desprez & Fils - F
Lampone	Istituto di genetica e sperimentazione Agraria «N. Strampelli» Lonigo (VI)
Lippo	S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.a. - San Lazzaro di Savena (BO)
Paderno	S.I.S. Società italiana sementi S.p.a. - San Lazzaro di Savena (BO)
Marvao	Hybrinova - F e Apsovsementi S.r.l. - Voghera (PV)
Sirmione	E.N.E.A. - Roma
Tibet	Florimond Desprez & Fils - F e Apsovsementi S.r.l. - Voghera (PV)
Frumento duro:	
Baio	Società produttori sementi S.pa. - Bologna
Cannizzo	Eurogen S.r.l. - Pergusa (EN)
Claudio	ISEA - Falconara Marittima (AN)
Concadoro	Eurogen S.r.l. - Pergusa (EN)
Dupri	Samoggia Luigi - Bologna
Flaminio	S.I.S. Società italiana sementi - San Lazzaro di Savena (BO)
Lesina	Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma
Provenzal	ISEA - Falconara Marittima (AN)
Saadi	Apsovsementi - Voghera (PV) e I.N.R.A. - F
Nerone	ISEA - Falconara Marittima (AN)
Verdi	Apsovsementi - Voghera (PV) G.A.E. Recherche - F
Orzo distico:	
Nure	Istituto sperimentali per la cerealicoltura - Roma
Vertige	Serasem - 1012 Rue Roger Lecerf - 59840 Premesques (F)
Orzo polistico:	
Aliseo	Istituto Sperimentali per la cerealicoltura - Roma
Mattina	Apsovementi - Voghera e I.N.R.A. - F
Letizia	Istituto di genetica e sperimentazione agraria «N. Strampelli» - Lonigo (VI)
Nikel	Serasem - F
Quincy	Vernuil Recherche - F
Balda	Apsovsementi - Voghera (PV) e I.N.R.A. - F
Gaiano	Lanzi Tranquillo - Castel San Pietro Terme (BO)
Avena:	
Croara	S.I.S. - Società italiana sementi S.p.a. - Bologna

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 189

98A9739

DECRETO 14 ottobre 1998.

Cancellazione di varietà di specie di piante orticole nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante orticole e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il proprio decreto 20 marzo 1995 con il quale è stata iscritta, al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, la varietà di cavolo broccolo denominata «Lord»;

Considerata la segnalazione dell'Ente olandese per la certificazione ufficiale delle sementi (NAKG), dove sono espressi dubbi circa la differenziabilità tra la varietà «Lord» e la varietà «Marathon» precedentemente iscritta nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi;

Visti gli esami ufficiali, effettuati per la verifica della succitata differenziabilità dall'Ente nazionale sementi elette nelle campagne estive degli anni 1995 e 1997, su incarico di questo Ministero, dai quali risulta che le caratteristiche della varietà «Lord» sono identiche a quelle della varietà «Marathon» ed inoltre non corrispondono a quelle rilevate al momento dell'iscrizione ufficiale;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 settembre 1998, ha espresso parere favorevole alla cancellazione della varietà «Lord» dal registro nazionale, come risulta dal verbale approvato nella riunione del 1° ottobre 1998;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, comma 4, lettera *a)*, la varietà di cavolo broccolo «Lord», iscritta al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con decreto ministeriale 20 marzo 1995 è cancellata dal registro medesimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 188

98A9740

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 ottobre 1998.

Concessione di incentivi per gli investimenti innovativi ed alla formazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che stabilisce interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, ed in particolare:

a) l'art. 1, comma 3, relativo all'adozione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di un piano complessivo delle risorse per la concessione dei benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese;

b) l'art. 2, che prevede finanziamenti agevolati per investimenti innovativi e formazione professionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

c) l'art. 6, che detta, fra l'altro, disposizioni in ordine alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge in parola;

d) l'art. 8, relativo all'istituzione del Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità, che delibera in ordine agli interventi finanziari previsti dalla citata legge;

e) l'art. 10, commi 1 e 2, che disciplina le modalità di erogazione dei benefici di cui sopra;

Visti gli articoli 92 e 93 del trattato delle Comunità europee, relativi agli aiuti concessi dagli Stati;

Vista la comunicazione della commissione delle Comunità europee n. 94/C/72/03 relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente;

Considerate le finalità della legge n. 454/1997, così come enunciate, all'art. 1, comma 1, ed in particolare l'esigenza di favorire l'evoluzione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi verso forme e modalità di trasporto più efficienti e di pervenire ad un maggior livello di sicurezza sulla circolazione dei veicoli industriali e di impatto ambientale;

Ritenuto che la misura degli aiuti, di cui al richiamato art. 2 della legge n. 454/1997, non sia tale da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e non si ponga, quindi, in contrasto con l'art. 92 del trattato sopra richiamato;

Sentito il parere del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori reso in data 24 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si intende per impresa di autotrasporto: un'impresa di autotrasporto di merci su strada per conto terzi ovvero un raggruppamento come definito dall'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 454/1997 iscritta all'albo degli autotrasportatori, nonché un'impresa residente in altro Stato dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 881/92.

2. Le agevolazioni stabilite dal presente decreto sono concesse alle imprese di autotrasporto per gli investimenti destinati a rendere più efficiente la loro organizzazione nella catena del trasporto, ed a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché la protezione dell'ambiente.

Art. 2.

1. Sono concessi mutui, ad un terzo del tasso applicabile, con rate di ammortamento costanti per capitale ed interessi, alle imprese di autotrasporto, per i seguenti investimenti:

a) progetti ed attrezzature elettroniche per innovare le metodologie di gestione aziendale e sistemi telematici per l'interscambio dei dati;

b) progetti e sistemi per la gestione del parco veicolare e delle unità di carico con rilevamenti satellitari telematici;

c) acquisizione di terminals per trasporti stradali, o di loro parti, comprendenti impianti per l'assistenza e la riparazione dei veicoli, nonché per il trattamento o smaltimento dei reflui inquinanti prodotti dall'impresa e per lo stoccaggio delle merci;

d) servizi accessori e prestazioni di consulenza per le iniziative di cui alle precedenti lettere.

2. L'individuazione delle aree sulle quali realizzare i terminals di cui al comma 1, lettera *c)*, deve essere coerente con la pianificazione nazionale e regionale in materia di trasporti e rispondere a comprovate esigenze di miglioramento dell'impatto ambientale. I terminals di cui sopra non debbono arrecare pregiudizio alla concorrenza nel mercato del trasporto, e pertanto:

a) gli stessi debbono essere resi disponibili a tutti gli operatori che ne richiedano l'utilizzazione a condizioni eque ed in virtù di tariffe che siano trasparenti nonché remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti. Nessun aiuto è concesso nel caso di distorsione fra terminals della stessa area:

b) non debbono avere un impatto negativo sulla concorrenza con altri terminals.

3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata alla disponibilità del beneficiario a fornire un contributo sostanziale ai costi dell'investimento. Le agevolazioni stesse non sono, inoltre cumulabili con altri benefici riceuti allo stesso titolo, da parte di enti pubblici; né con gli aiuti previsti dagli altri decreti attuativi della legge n. 454/1997.

Art. 3.

1. Sono concessi mutui, alle stesse condizioni di cui all'art. 2, comma 3, alle imprese di autotrasporto che accelerino la sostituzione dei propri veicoli mediante l'acquisizione di veicoli nuovi, allo scopo di realizzare standards più elevati, in tema di tutela dell'ambiente, di quelli previsti dalle linee guida europee in vigore alla data del presente decreto. Le agevolazioni finanziarie riguardano i veicoli acquistati in sostituzione di veicoli immatricolati da almeno dieci anni.

2. I veicoli oggetto di sostituzione devono essere avviati a rottamazione oppure alienati in Paesi non appartenenti all'area CEMT, anche mediante procura irrevocabile a vendere, fermo restando che l'erogazione del finanziamento è subordinata alla prova dell'avvenuta rottamazione o alienazione del veicolo sostituito.

3. Sono concessi contributi, per interventi di adeguamento ai veicoli in disponibilità dell'impresa di autotrasporto, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico o delle emissioni gassose, alle stesse condizioni indicate al comma 1.

Art. 4.

1. Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono accordate con le seguenti modalità, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 454/1997:

a) mutui con durata quinquennale, fino al 60% dell'investimento per le operazioni di cui all'art. 2, lettera *c)*, e fino al 75% dell'investimento per le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso art. 2, comunque entro il limite massimo di 550 milioni di lire;

b) mutui con durata quinquennale, fino al 70% dell'investimento e nel limite massimo di lire un miliardo, per le operazioni di cui all'art. 3, comma 1. In ogni caso, l'importo massimo dell'agevolazione non potrà mai superare quello previsto dalle linee guida adottate dalla legislazione comunitaria in materia di tutela ambientale;

c) contributi fino al 25% delle spese documentate, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 5.

1. Alle imprese di autotrasporto i cui titolari, soci, amministratori o dipendenti partecipino a corsi di aggiornamento professionale finalizzati all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione dei nuovi modelli di impresa ed alle nuove tecnologie, nonché alla gestione ottimale della catena del trasporto, sono concessi contributi fino al 50% dei costi per le seguenti attività:

addestramento impartito a personale esterno;

iscrizione e mantenimento presso scuole specializzate in Italia ed all'estero;

partecipazione a stages;

acquisizione di materiale didattico e audiovisivo;

progetti di formazione fra imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto, da un lato, ed istituti universitari, dall'altro, rivolti alla creazione di nuove figure professionali od alla specializzazione post universitaria nel settore dei trasporti.

2. Le imprese che si avvalgono dei benefici di cui al presente articolo non possono fruire di quelli previsi dall'art. 4, comma 3, della legge n. 454/1997.

Art. 6.

1. Le imprese interessate all'ottenimento dei benefici di cui al presente decreto debbono avanzare apposita domanda ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 454/1997, e in fotocopia, contestualmente al Comitato di cui all'art. 8 della stessa legge, secondo il modello di cui all'allegato *A* e compilando la scheda, fra quelle di cui all'allegato *B*, relativa alla fattispecie per la quale si richiede il beneficio. Ciascuna scheda deve essere corredata della documentazione in essa prevista, con particolare riguardo a quella atta a comprovare la rispondenza dell'investimento programmato alle finalità di cui al presente decreto. Il richiedente può inoltre evidenziare che il beneficio richiesto si estrinseca attraverso il finanziamento di un contratto di locazione finanziaria, per cessione di proprietà del bene locato, di durata non superiore a quella prevista per corrispondenti mutui alle imprese.

2. Per la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati alla medesima impresa anche per più operazioni, valgono le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 454/1997.

3. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della citata legge, incaricati dell'istruttoria delle domanda, evidenziano — ove del caso — la possibilità che il finanziamento richiesto possa essere coperto da altre agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni. In tal caso, il Comitato di cui all'art. 8 della legge stessa prospetta al richiedente tale possibilità ed indica quale parte di investimento può essere finanziata.

4. Il Comitato di cui all'art. 8 della legge n. 454/1997 delibera all'ammissione ai benefici nei limiti degli importi di cui ai precedenti articoli ed in base ai criteri stabiliti dall'art. 2, comma 4, della citata legge.

5. Il Comitato stesso, conformemente a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo testé richiamato, può utilizzare parte delle risorse destinate agli interventi di cui al presente decreto, per finalità diverse, purché rientranti fra quelle stabilite dalla legge n. 454/1997, qualora si dimostri l'impossibilità di utilizzare tali risorse per detti interventi.

Art. 7.

1. Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 454/1997, le imprese che utilizzano le agevolazioni di cui al presente decreto per operazioni diverse da quelle dichiarate e per le quali sono state deliberate le agevolazioni stesse, ovvero contrarie a norme legislative o regolamentari, sono obbligate alla restituzione delle somme percepite e degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'art. 10 della legge stessa, e sono soggette alla radiazione dall'albo degli autotrasportatori.

2. Le somme restituite sono nuovamente destinate ad operazioni analoghe a quelle previste dal presente decreto, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 5, ultimo capoverso della legge n. 454/1997.

3. L'erogazione delle agevolazioni previste dal presente decreto è subordinata alla dichiarazione da parte della Commissione europea in merito alla compatibilità degli aiuti con il mercato comune ai sensi dell'art. 92.3 del Trattato di Roma.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro: BURLANDO

ALLEGATO

Il sottoscritto ....
(cognome e nome)
nella sua veste di (1) .... della (2) ....
con sede in .... via .... n. ....
c.a.p. .... iscritta all'albo degli autotrasportatori di ....
.... al n. .... in data ....
partita I.V.A. ....

Chiede

che l'impresa venga ammessa ai benefici di cui agli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. .... in data .... come appresso descritti:

A) *Finanziamenti.*

Art. 2.	Investimenti	Finanziamenti (3)	Durata
Lettera *a)*			
Lettera *b)*			
Lettera *c)*			
Lettera *d)*			
Art 3			
Comma 1			
TOTALE . . .			

B) *Contributi.*

Art. 3	Investimenti	Percentuale del contributo sull'investimento	Ammontare del contributo
Comma 3		25%	
Art. 5			
Comma 1		50%	
Totale . . .			

Il dettaglio degli investimenti, oggetto delle agevolazioni e finanziamenti richiesti, è contenuto nel.... sched.. allegat.. (4).

A tale scopo dichiara:

che l'investimento ha lo scopo di rendere più efficiente l'organizzazione aziendale nella catena di trasporto, di migliorare la sicurezza della circolazione stradale e la protezione dell'ambiente;

che l'impresa non ha beneficiato, né richiesto per gli investimenti oggetto della presente domanda alcun intervento o agevolazione finanziaria da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

che l'impresa applica al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per la categoria;

che l'impresa non ha riportato alcuna delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 6, comma 2, della legge n. 454/1997;

che l'impresa richiedente rientra nella tipologia delle imprese .... (5);

che l'impresa stessa è a conoscenza che l'erogazione dei finanziamenti agevolati è subordinata alla dichiarazione da parte della Commissione europea in merito alla compatibilità delle agevolazioni in parola con il Mercato comune, ai sensi dell'art. 93.2 del Trattato di Roma.

Allega la seguente documentazione:

1) scheda e relativa documentazione prevista all'art. 6, comma 1 del decreto;

2) relazione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 454/1997 (6).

Luogo ...., data ....

(firma)

---

(1) Indicare se titolare dell'impresa o legale rappresentante.

(2) Indicare la ragione sociale della società o la denominazione della ditta individuale.

(3) Gli importi massimi dei finanziamenti ammissibili non possono superare i limiti previsti dall'art. 4.

(4) Allegato *A* (Relazione): solamente per le domande di investimenti riguardanti l'art. 2 del citato decreto.

Allegato *B*: Fac-simili di schede.

(5) Specificare se trattasi di impresa artigiana, piccola-media impresa così come definita dalla raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996, n. 396/0250 o raggruppamento. In caso di raggruppamento specificare se ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 454/1997.

(6) Nei casi in cui occorra.

ALLEGATO *A*

Relazione sulla situazione economico-patrimoniale dell'impresa

Da compilare per la richiesta di investimenti ex art. 2:

descrizione dell'impresa e dell'attività esercitata;

descrizione della situazione economica e di mercato (volume degli affari, attività, passività e immobili);

data e firma del titolare dell'impresa o legale rappresentante.

ALLEGATO *B*

SCHEDA
(art. 2, lettera a)

Tipo di attrezzatura elettronica ....
....
destinazione ....
costo ....
sistema telematico per l'interscambio dei dati ....
....
costo ....

Impiego dell'investimento..
....

Fine concreto che si intende raggiungere con riferimento all'art. 1, comma 2, del decreto ....
....

Eventuali spese per servizi accessori e prestazioni di consulenza
....

Allegati:

progetto complessivo dell'investimento;

dettaglio preventivo di spesa.

ALLEGATO *B1*

SCHEDA
(art. 2, lettera b)

Parco veicolare in disponibilità dell'impresa ....
....
....

Utilizzo del sistema di gestione del parco veicolare e delle unità di carico, specificando se destinato esclusivamente a problemi logistici o anche alla sicurezza delle merci trasportate ....
....

Fine concreto che si intende raggiungere con riferimento all'art. 1, comma 2 del decreto ....
....

Eventuali spese per servizi accessori e prestazioni di consulenza
....

Allegati:

costo del progetto e degli eventuali sistemi.

ALLEGATO *B2*

SCHEDA
(art. 2, lettera c)

Descrizione dei beni immobili che si intendono acquistare, specificando se trattasi di terminals per trasporti stradali o di loro parti
....
....

Descrizione dei beni mobili che si intendono acquistare.............
....
....

Descrizione degli impianti e della loro destinazione ....
....
....

Costo dell'investimento ripartito fra costi dei beni immobili e dei beni mobili ....
....
....

Fine concreto che si intende raggiungere con riferimento all'art. 1, comma 2, del decreto ....
....

Eventuali spese per servizi accessori e prestazioni di consulenza
....

Allegati:

planimetria del terminal e dell'eventuale parte che si intende acquisire;

documentazione intesa a dimostrare le caratteristiche degli impianti;

l'utilizzo pratico cui questi sono destinati;

dettagliato preventivo di spesa.

ALLEGATO *B3*

SCHEDA
(art. 3, comma 1)

Caratteristiche dei veicoli che si intendono acquistare ....
....
....

Caratteristiche dei veicoli che si intendono sostituire ....
....
....

Costo dei veicoli ....
....
....

Dichiarazione che il veicolo non sarà comunque reimmesso in circolazione nei Paesi appartenenti all'area CEMT.

Allegati:

descrizione della casa costruttrice dei veicoli circa le caratteristiche tecniche che rendono gli stessi idonei ad assicurare standards più elevati in tema di tutela dell'ambiente rispetto a quelli previsti dalle linee guida europee;

preventivo dettagliato di spesa.

ALLEGATO *B4*

SCHEDA
(art. 3, comma 3)

Descrizione degli interventi di adeguamento dei veicoli ....
....
....
....

Standards di riduzione dell'inquinamento acustico e delle emissioni gassose raggiungibili con l'intervento ....
....

Allegati:

progetto degli interventi che si intendono operare;

dichiarazione da parte di chi opera l'intervento sulle riduzioni dell'inquinamento acustico e delle emissioni gassose raggiungibili con l'intervento che si propone;

preventivo dettagliato di spesa.

ALLEGATO *B5*

SCHEDA
(art. 5)

Numero delle persone destinatarie del corso ....
Finalità che si intendono perseguire con il corso ....
....
....

Modalità di svolgimento del corso ....
....
....

Eventuale ente o istituto di svolgimento del corso ....
....

Spese per la realizzazione del corso, distinguendo tra spese generali, spese per materiale didattico e spese per docenti, ovvero, costo del corso per ogni allievo, se svolto presso scuole specializzate in Italia o all'estero ....
....
....

Allegati:

programma dettagliato del corso per materie di insegnamento, durata del corso, numero complessivo di ore di insegnamento e dettaglio delle ore destinate a ciascuna materia;

dettagliato preventivo della spesa;

in caso di corso svolto presso scuole specializzate in Italia ed all'estero o partecipazione a stages, dichiarazione dell'ente circa il costo per ciascun partecipante.

98A9694

DECRETO 14 ottobre 1998.

Concessione di incentivi per il trasporto combinato ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che stabilisce interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, ed in particolare:

a) l'art. 1, comma 3, relativo all'adozione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di un piano complessivo delle risorse per la concessione dei benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese;

b) l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, relative al finanziamento agevolato delle iniziative per l'acquisizione di programmi e apparecchiature, nonché per la realizzazione di aree attrezzate ed immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, con priorità a quelle destinate al trasporto combinato;

c) l'art. 5, comma 1, che prevede la concessione di mutui quinquennali per il finanziamento dei mezzi e delle attrezzature adibite al trasporto combinato;

d) l'art. 6, che detta — fra l'altro — disposizioni in ordine alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge in parola;

e) l'art 8, relativo all'istituzione del Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità, che delibera in ordine agli interventi finanziari previsti dalla citata legge;

f) l'art. 10, commi 1 e 2, che disciplina le modalità di erogazione dei benefici di cui sopra;

Visti gli articoli 92 e 93 del Trattato delle Comunità europee, relativi agli aiuti concessi dagli Stati;

Vista la direttiva 92/106/CEE del Consiglio delle Comunità europee, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C/72/03 relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente;

Sentito il parere del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori reso in data 24 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) trasporto combinato: il trasporto di merci fra Stati membri per il quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale, del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questo percorso non supera i 100 km in linea d'aria e effettuano su strada il tragitto iniziale o terminale, così come definito dalla direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992;

b) impresa di autotrasporto: un'impresa di autotrasporto di merci su strada per conto terzi ovvero un raggruppamento come definito dall'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 454/1997 iscritta all'albo degli autotrasportatori, nonché un'impresa residente in altro Stato dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 881/92.

Art. 2.

1. I finanziamenti agevolati previsti dall'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e dall'art. 5, comma 1, della legge n. 454/1997, possono essere concessi alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, che:

a) acquisiscano unità di trasporto, e segnatamente rimorchi, semirimorchi, casse mobili e conteniori destinati al trasporto combinato;

b) acquisiscano attrezzature per la movimentazione delle unità di trasporto di cui alla lettera *a)* da svolgersi in un centro di trasporto combinato;

c) provvedano o partecipino alla realizzazione di terminals per il trasporto combinato o acquisiscano parti di terminals esistenti, che includano i depositi e tutti i necessari servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico;

d) acquisiscano programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche che si riferiscono all'utiliazione, al controllo, al monitoraggio ed alla vendita nella catena del trasporto combinato.

2. Restano esclusi dai finanziamenti di cui alla lettera *b)* i contenitori marittimi conformi alle norme ISO serie 1, progettati per il trasporto marittimo intercontinentale.

3. I terminals realizzati ai sensi della lettera *c)* non debbono arrecare pregiudizio alla concorrenza nel mercato del trasporto e pertanto:

a) gli stessi debbono essere resi disponibili, a tutti gli operatori che ne richiedano l'utilizzazione a condizioni eque ed in virtù di tariffe che siano trasparenti nonché remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti. Nessun aiuto e concesso nel caso di distorsione fra terminals della stessa aerea;

b) non deve avere un impatto negativo sulla concorrenza con altri terminals.

4. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi o agevolazioni finanziarie ricevuti, allo stesso titolo, da parte di enti pubblici. Gli stessi non possono, inoltre, essere cumulabili con agevolazioni similari previste da altri provvedimenti attuativi della legge n. 454/1997.

Art. 3.

1. Le domande di ammissione ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, redatte secondo l'allegato *A* e corredate della documentazione in esso indicata, devono essere indirizzate ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 454/1997 e contestualmente inviate in fotocopia al Comitato di cui all'art. 8 della stessa legge, che delibera l'ammissione ai benefici, nei limiti degli importi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *b)*, e dall'art. 5, comma 1, della legge in parola.

2. La documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 1 deve comprendere, in ogni caso, un piano degli investimenti che attesti:

a) l'efficienza e l'economicità degli stessi, con particolare riguardo all'utilizzo a lungo termine delle strutture e delle attrezzature proposte;

b) la correlazione fra gli investimenti e l'obiettivo dell'incremento del trasporto combinato;

c) la disponibilità del beneficiarlo del finanziamento a fornire, a sua volta, un contributo sostanziale alla realizzazione del piano di investimenti in parola;

d) l'indicazione dei costi per i quali si richiede il finanziamento agevolato.

3. L'ammontare del finanziamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, non deve superare la differenza di prezzo fra un'unità di trasporto combinato ed un'unità di trasporto stradale corrispondente.

4. I finanziamenti agevolati disposti dal presente decreto non possono in ogni caso superare il 30% di costo globale ammissibile dell'investimento al quale si riferiscono.

5. Gli elementi di cui ai commi 3 e 4 sono presi a base della decisione del Comitato di cui all'art. 8 della legge n. 454/1997 in ordine all'ammissione ai finanziamenti sopra indicati.

6. L'erogazione delle agevolazioni previste dal presente decreto è subordinata alla dichiarazione da parte della Commissione europea in merito alla compatibilità degli aiuti con il mercato comune ai sensi dell'art. 92.3 del Trattato di Roma.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro: BURLANDO

ALLEGATO

Il sottoscritto ....
(cognome e nome)

nella sua veste di (1) .... della (2) ....
con sede in .... via ....
n. .... c.a.p. .... iscritta all'Albo degli autotrasportatori di ....
al n. .... in data .... partita IVA ....

Chiede

che l'impresa venga ammessa a beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. .... in data .... per un ammontare complessivo di lire ....
(..) così suddiviso:
(in lettere)

Art. 2.	Finanziamenti	Durata	Investimenti
Lettera *a)*			
Lettera *b)*			
Lettera *c)*			
Lettera *d)*			
TOTALE . . .			(3)

Il dettaglio degli investimenti, oggetto del finanziamento richiesto, è contenuto nel ..... relazion..... allegat..... (4)

A tale scopo dichiara:

che l'investimento ha lo scopo di dare impulso, come meglio specificato nel piano di investimenti allegato alla presente domanda, all'attività dell'impresa richiedente relativa ai trasporti combinati, definiti nell'art. 1 del citato decreto;

che l'impresa non ha beneficiato, né richiesto per gli investimenti oggetto della presente domanda alcun intervento o agevolazione finanziaria da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

che l'impresa applica al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per la categoria;

che l'impresa non ha riportato alcuna delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 6, comma 1, della legge n. 454/97;

che l'impresa richiedente rientra nella tipologia delle imprese .... (5);

che l'impresa stessa è a conoscenza che l'erogazione dei finanziamenti agevolati alla compatibilità delle agevolazioni in parola con il Mercato comune, ai sensi dell'art. 93.2 del Trattato di Roma.

Allega la seguente documentazione:

1) piano degli investimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto.

2) relazione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 454/1997 (6).

Luogo ...., data ....

....
(firma)

---

(1) Indicare se titolare dell'impresa o legale rappresentante.

(2) Indicare la ragione sociale della società o la denominazione della ditta individuale.

(3) Gli importi massimi dei finanziamenti ammissibili non possono superare il limite previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto in rapporto all'investimento e comunque:

per le lettere *a)* e *b)*: lire un miliardo e cinquecento milioni

per la lettera *c)*: lire due miliari

per la lettera *d)*: lire un miliardo.

(4) Allegato *A* (Piano degli investimenti): per tutte le domande. Allegato *B* (Relazione): solamente per le domande di investimenti riguardanti le lettere *c)* e *d)* dell'art. 2, del decreto.

(5) Specificare se trattasi di impresa artigiana, piccola-media impresa così come definita dalla raccomandazione della Commissione Europea del 3 aprile 1996, n. 396/0280, raggruppamento. In caso di raggruppamento specificare se ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 454/97.

(6) Nei casi in cui occorra.

ALLEGATO *A*

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il piano degli investimenti redatto come previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto, deve contenere, in particolare:

1) per gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*:

a) il tipo degli investimenti specificando se trattasi di casse mobili, contenitori, rimorchi o semirimorchi;

b) il prezzo dei veicoli rimorchiati non specificatamente attrezzati per il trasporto combinato e di quelli corrspondenti destinati al trasporto combinato per i quali si chiede in finanziamento;

2) per gli investimenti di cui al medesimo comma, lettera *b)*:

a) costo delle attrezzature e centro intermodale nel quale queste saranno utilizzate;

3) per gli investimenti di cui al medesimo comma, lettera *c)*:

a) percentuale dell'investimento rispetto al valore o al prezzo totale dell'immobile oggetto dello stesso;

b) se esistono altri terminals nella stessa area;

c) gli accorgimenti che si intendono adottare per evitare distorsioni della concorrenza;

d) l'impegno a rispettare il disposto di cui all'art. 2, comma 3, del decreto;

4) per gli investimenti di cui al medesimo comma, lettera *d)*, dovrà essere specificato quali impieghi concreti dovranno avere gli stessi per incrementare e, comunque, agevolare il trasporto combinato.

Per tutti gli investimenti dovranno essere indicati:

1) la descrizione dei beni oggetto dell'investimento;

2) l'ammontare degli stessi;

3) la percentuale del finanziamento rispetto al costo dell'investimento che, comunque, non potrà essere superiore a quello previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto;

4) l'effetto sull'occupazione che si prevede possa derivare dall'investimento nella sua globalità;

5) la percentuale di traffico aziendale che presumibilmente potrà essere trasferita dal trasporto stradale a quello combinato;

6) durata prevista delle strutture ed attrezzature oggetto dell'investimento;

7) data e firma del titolare dell'impresa o del legale rappresentante.

ALLEGATO *B*

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Da compilare per la richiesta di investimenti *ex* art. 2, lettere *c)* e *d)*:

descrizione dell'impresa e dell'attività esercitata;

descrizione della situazione economica e di mercato (volume degli affari, attività, passività e immobili);

data e firma del titolare dell'impresa o del legale rappresentante.

98A9695

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 ottobre 1998.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Helicobacter Test Infai Urea ^{13}C».

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/97/045/001 HELICOBACTER Test INFAI UREA ^{13}C - 75 mg - polvere per soluzione orale - 1 flacone contenente 75 mg di urea ^{13}C - uso orale. Titolare A.I.C.: INFAI Institut für biomedizinisiche Analytik und NMR - Imaging GmbH, Universitätsstrasse 142 - D-44799 Bochum (Germania).

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 14 agosto 1997, n. C (97) 2734, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano «HELICOBACTER Test INFAI UREA ^{13}C» notificata alla Repubblica italiana il 19 agosto 1997 e pervenuta a questa amministrazione il 25 settembre 1997;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 10 settembre 1998 con il quale la Commissione unica del farmaco classifica la specialità medicina in classe «H» al prezzo ex factory di L. 44.500 + IVA;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «HELICOBACTER Test INFAI UREA ^{13}C» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «HELICOBACTER Test INFAI UREA ^{13}C» nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«HELICOBACTER Test INFAI UREA ^{13}C» - 75 mg - polvere per soluzione orale - 1 flacone contenente 75 mg di urea ^{13}C - uso orale, n. 034133013/E (in base 10), 10KP0P (in base 32).

Titolare A.I.C.: INFAI Istitut für biomedizinisiche Analytik und NMR - Imaging GmbH, Universitätsstrasse 142 - D-44799 Bochum (Germania).

Art. 2.

Il prezzo della specialità medicinale «HELICOBACTER Test INFAI UREA ^{13}C» derivante dalla contrattazione dell'azienda con il Ministero della sanità è fissato come segue:

«HELICOBACTER Test INFAI UREA ^{13}C» - 75 mg - polvere per soluzione orale - 1 flacone contenente 75 mg di urea ^{13}C - uso orale, n. 034133013/E (in base 10), 10KP0P (in base 32), prezzo ex factory L. 44.500 + IVA, prezzo al pubblico L. 73.400 IVA compresa, classe «H».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta INFAI Institut für biomedizinisiche Analytik und NMR - Imaging GmbH, Universitätsstrasse 142 - D-44799 Bochum (Germania).

Roma, 27 ottobre 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Helicobacter Test INFAI

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1 flacone contiene:
principio attivo: urea ^{13}C, polvere, 75 mg.

3. FORMA FARMACEUTICA

Polvere per soluzione orale

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Helicobacter test INFAI trova impiego nella diagnosi in vivo dell'infezione gastroduodenale da Helicobacter pylori.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Helicobacter Test INFAI è un test respiratorio. I pazienti a partire dall'età di 18 anni (riferirsi alla sezione 4.4) assumono il contenuto di 1 flacone. Il test respiratorio prevede una singola somministrazione.

Per l'esecuzione del test sono necessari 200 ml di succo d'arancia al 100% (come pasto presomministrato al test) ed acqua (per sciogliere la polvere di urea ^{13}C).
Il paziente deve essere stato a digiuno per almeno 6 ore, preferibilmente per tutta la notte. L'esecuzione del test richiede approssimativamente 40 minuti.

Qualora si rendesse necessaria la ripetizione del test, questa non deve essere effettuata fino all'indomani.

La soppressione dell'Helicobacter pylori potrebbe fornire risultati falsi negativi. Perciò il test dovrà essere eseguito dopo almeno 4 settimane di sospensione della terapia antibatterica sistemica e 4 settimane dopo l'ultima somministrazione di agenti inibitori della secrezione acida. Entrambi potrebbero interferire con la presenza dell'Helicobacter pylori. Questo risulta particolarmente importante dopo la terapia di eradicazione dell'Helicobacter.

E' importante seguire le istruzioni per l'uso descritte in dettaglio nella sezione 6.6, altrimenti la validità del risultato può essere dubbia.

4.3 Controindicazioni

Il test non deve essere usato in pazienti con accertata o sospetta infezione o gastrica gastrite atrofica, che potrebbe interferire con il test respiratorio dell'urea. Riferirsi alla sezione 4.2 (Posologia e modo di somministrazione).

4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego

Un solo test positivo non costituisce un'indicazione per la terapia di eradicazione. Metodi endoscopici invasivi potrebbero essere richiesti, ai fini della diagnosi differenziale, per accertare la presenza di altre situazioni che possano creare complicanze come, per esempio, ulcera, gastrite autoimmune e formazioni neoplastiche.

I dati sull'affidabilità diagnostica dell' Helicobacter test INFAI sono insufficienti per raccomandarne l'uso in pazienti sottoposti a gastereciomia e in pazienti di età inferiore a 18 anni.

In casi individuali di gastrite-A (gastrite atrofica), il test respiratorio può fornire risultati falsi positivi; altri test possono essere richiesti per confermare la presenza dell'Helicobacter pylori.

Se il paziente vomita durante l'esecuzione del test, rendendone necessaria la ripetizione, questa dovrà essere effettuata a digiuno e non prima del giorno seguente, come indicato nella sezione 4.2.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere

Helicobacter test INFAI sarà influenzato da tutti i trattamenti che interferiscono con la presenza dell'Helicobacter pylori o con l'attività dell'ureasi.

4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

Non vi è ragione di ritenere che l'esecuzione del test possa essere dannosa durante la gravidanza o l'allattamento.
Si raccomanda di osservare le avvertenze relative all'uso durante la gravidanza e l'allattamento dei farmaci impiegati nella terapia di eradicazione.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Nessuno noto.

4.8 Effetti indesiderati

Nessuno noto.

4.9 Sovradosaggio

Poiché vengono somministrati soltanto 75 mg di urea ^{13}C, non è previsto alcun sovradosaggio.

5. PROPRIETA FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: altri agenti diagnostici, codice ATC: VO4CX

Per la quantità di 75 mg di urea^{13}C, somministrata per unità nel corso del test respiratorio, non è stata descritta alcuna attività farmacodinamica.

Dopo l'assunzione orale, l'urea marcata raggiunge la mucosa gastrica. In presenza di Helicobacter pylori, l'urea ^{13}C viene metabolizzata dall'enzima ureasi dell'Helicobacter pylori.

$$2H_2N(^{13}CO)NH_2 + 2H_2O \xrightarrow{\text{Enzima ureasi}} 4NH_3 + 2\,^{13}CO_2$$

Il biossido di carbonio si diffonde nei vasi sanguigni. Da lì è trasportato, sotto forma di bicarbonato, nei polmoni e liberato come $^{13}CO_2$ con l'aria espirata.

In presenza di ureasi batterica il rapporto degli isotopi di carbonio $^{13}C/^{12}C$ viene a modificarsi in modo significativo. La componente $^{13}CO_2$ nei campioni di espirato viene determinata tramite spettrometria di massa basata sul rapporto degli isotopi (isotope-ratio-mass-spectrometry - IRMS) ed espressa come differenza assoluta (valore $\Delta\delta$) tra il valore al tempo 00-minuti e il valore a 30-minuti.

L'ureasi è prodotta nello stomaco solamente dall'Helicobacter pylori. Raramente nella flora batterica gastrica sono stati trovati altri batteri produttori di ureasi.

Il punto di discriminazione tra i pazienti negativi all'Helicobacter pylori e quelli positivi e stabilito essere un valore $\Delta\delta$ del $4^0/_{00}$; ciò significa che un incremento maggiore di $4^0/_{00}$ del valore $\Delta\delta$ sta ad indicare un'infezione. In confronto con una diagnostica di un'infezione da Helicobacter pylori basata sulla biopsia, il test respiratorio raggiunge, in studi clinici su 457 pazienti, una sensibilità compresa in un intervallo tra 96,5% e 97,9% [95%-CI: 94,05% - 99,72%] ed una specificità compresa tra 96,7% e 100% [95%-CI: 94,17% - 103,63%].

In assenza di ureasi batterica l'intera quantità di urea somministrata, dopo il riassorbimento nel tratto gastrointestinale, viene metabolizzata come l'urea endogena. L'ammoniaca, che si forma dall'idrolisi batterica sopra descritta, entra nel ciclo metabolico sotto forma di NH_4 .

5.2 Proprietà farmacocinetiche

L'urea^{13}C somministrata per via orale viene metabolizzata a biossido di carbonio ed ammoniaca o integrata nel ciclo fisiologico dell'urea. Qualunque incremento di $^{13}CO_2$ sarà misurato per mezzo dell'analisi isotopica.

L'assorbimento e la distribuzione di $^{13}CO_2$ è più veloce della reazione catalizzata dall'ureasi. Perciò il fattore limitante di tutto il processo e la scissione dell'urea^{13}C da parte dell'ureasi dell'Helicobacter.

Solamente in pazienti positivi all'Helicobacter pylori, la somministrazione di 75 mg di urea marcata comporta un significativo aumento di $^{13}CO_2$ nel campione di espirato entro i primi 30 minuti.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Non presentati

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Nessuno

6.2 Incompatibilità

Nessuna

6.3 Periodo di validità

Il periodo di validità è di 3 anni.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Il kit diagnostico deve essere conservato a 15 - 25°C

6.5 Natura e contenuto della confezione

Una confezione del test è costituita dalle seguenti parti:

Nr.	Componente	Quantità
1	Flacone (10 ml di volume, in polistirene con capsula in polietilene) contenente 75 mg di urea ^{13}C in polvere per soluzione orale	1
2	Contenitori etichettati, in vetro o plastica, per il campionamento, la conservazione ed il trasporto del campione respiratorio per l'analisi: Tempo di campionamento: valore-00-minuti Tempo di campionamento: valore-30-minuti	 2 2
3	Cannuccia flessibile per la raccolta dei campioni respiratori nei rispettivi contenitori	1
4	Scheda di documentazione del paziente	1
5	Foglio illustrativo	1
6	Pagina di etichette e adesivo	1

6.6 Istruzioni per l'impiego e la manipolazione, e per l'eliminazione del medicinale non utilizzato o dei rifiuti derivati da tale medicinale (se necessario)

1. Il test deve essere eseguito in presenza di una persona qualificata.
2. Ogni paziente deve essere documentato in accordo con la scheda acclusa. Si raccomanda di eseguire il test con il paziente in posizione di riposo.
3. Il test comincia con la raccolta di campioni per la determinazione del valore basale (valore-00-minuti):
   - Prendere dalla confezione per il test la cannuccia e i due contenitori con l'etichetta: "Tempo di campionamento: valore-00-minuti".
   - Rimuovere il tappo da uno dei contenitori, scartare la cannuccia e inserire la cannuccia nel contenitore.
   - Espirare ora piano attraverso la cannuccia finché la superficie interna del contenitore si appanna.
   - Continuando ad espirare, si deve estrarre la cannuccia e chiudere immediatamente il contenitore con il suo tappo.

   (Se il contenitore del campione rimane aperto per piu di 30 secondi, il risultato del test potrebbe essere alterato)

   Tenere il contenitore verticale e attaccare l'etichetta con codice a barre contrassegnata "valore-00-minuti" attorno al contenitore in modo che le linee del codice a barre siano orizzontali.
4. Riempire il secondo contenitore (Etichetta: "Tempo di campionamento: valore-00-minuti") con espirato, seguendo lo stesso procedimento.
5. Si devono ora bere senza indugio 200 ml di succo d'arancia al 100%.
6. Ora segue la preparazione della soluzione test:
   - Il flacone etichettato "urea ^{13}C polvere" viene estratto dalla confezione del test, aperto e riempito con acqua fino a tre quarti del suo volume.
   - Chiudere il flacone e agitare accuratamente fino a quando tutta la polvere non e sciolta. Versare il contenuto in un bicchiere.
   - Riempire il flacone di urea ^{13}C con acqua fino all'orlo per una seconda e terza volta e aggiungere questi contenuti nel bicchiere (il volume totale di acqua dovrebbe essere circa 30 ml).
7. Questa soluzione test deve ora essere bevuta dal paziente immediatamente e il tempo di ingestione deve essere annotato.
8. Trenta minuti dopo la somministrazione della soluzione test (punto 7), raccogliere i campioni valore-30-minuti nei due contenitori rimasti nella confezione del test (Etichetta: "Tempo di campionamento: valore-30-minuti"), come descritto nei punti 3 e 4.

   Usare per questi campioni le etichette con codice a barre contrassegnate "valore-30-minuti".
9. Mettere le relative etichette con il codice a barre sulla scheda per la documentazione del paziente. Sigillare infine la confezione con l'adesivo.
10. I contenitori dei campioni devono essere inviati nel confezionamento originale a un laboratorio qualificato, per l'analisi.

6.7 Analisi dei campioni respiratori e specifiche analitiche

I campioni respiratori, raccolti in un contenitore da 10 ml, in vetro od in plastica, vengono analizzati per mezzo della spettrometria di massa basata sul rapporto tra isotopi (IRMS).

L'analisi del rapporto $^{13}C/^{12}C$ nel biossido di carbonio nell'espirato è una parte integrante del kit diagnostico Helicobacter Test INFAI. L'accuratezza del test dipende decisamente dalla qualità dell'analisi dell'espirato. Le specifiche dei parametri dello spettrometro di massa quali linearità, stabilità (precisione del gas di riferimento) e precisione della misurazione sono fondamentali per l'accuratezza del sistema.

Si deve garantire che l'analisi sia eseguita da laboratori qualificati. Il metodo validato nella domanda è il seguente:

6.7.1 Preparazione del campione

Per determinare il rapporto $^{13}C/^{12}C$ di biossido di carbonio nell'espirato per mezzo della spettrometria di massa, il biossido di carbonio deve essere separato dall'espirato ed introdotto nello spettrometro di massa. Il sistema di preparazione automatica per spettrometri di massa isotopici che è dedicato all'analisi del test respiratorio, si basa su una tecnica di separazione gascromatografica a flusso continuo.
L'acqua viene rimossa dal campione per mezzo di una trappola di Nafton o del sistema gascromatografico di preparazione che separa i singoli gas in una colonna gascromatografica, con elio come eluente. All'uscita della colonna, i gas dell'espirato separati vengono rilevati da un rilevatore a ionizzazione. La frazione di gas biossido di carbonio, identificata dal suo caratteristico tempo di ritenzione, viene introdotta nello spettrometro di massa.

6.7.2 Analisi tramite spettrometria di massa

Per analizzare nel campione gassoso il biossido di carbonio, le sue molecole separate devono essere ionizzate, trasformate in un fascio, accelerate da un campo elettrico, deflesse in un campo magnetico ed infine rilevate. Questi cinque processi hanno luogo nell'analizzatore di uno spettrometro di massa che è costituito da tre sezioni separate: la sorgente, il tubo di volo e il collettore. Ionizzazione, formazione del fascio e accelerazione si verificano tutte nella sorgente, la deflessione magnetica avviene nel tubo di volo e la rilevazione ha luogo nel collettore.

6.7.3 Introduzione del campione

Per l'introduzione del biossido di carbonio nell'analizzatore sono disponibili molti sistemi di inserimento del campione. Per l'analisi del test respiratorio è essenziale il singolo bilanciamento del biossido di carbonio del campione rispetto a un gas, che funge da standard di riferimento. Questo garantisce un'elevata accuratezza del sistema, poichè il calcolo del contenuto isotopico nel biossido di carbonio viene fatto in confronto con uno standard indipendente.

6.7.4 Specifiche per la determinazione del rapporto $^{13}C/^{12}C$

Il principio del test respiratorio si fonda sulla somministrazione di una urea specificatamente marcata ^{13}C, la cui utilizzazione come metabolita viene seguita misurando la $^{13}CO_2$ nel gas espirato.
Lo spettrometro di massa deve essere in grado di:

Analisi multiple replicate:	Minimo 3 replicazioni dell'analisi sullo stesso campione durante l'operazione
Accesso di sicurezza:	Memorizzazione dei parametri operativi e dei risultati sotto accesso di sicurezza per evitare successive manipolazioni
Aggiustamento:	rapporto $^{13}C/^{12}C$ rispetto a PDB (Pee Dee Beliminate)
Loop del campione:	< 200 µl

I test fondamentali per verificare le specifiche sono linearità, stabilità (precisione del gas di riferimento) e precisione della misurazione.

Tutti gli spettrometri di massa per l'analisi dell'espirato devono soddisfare le seguenti specifiche:

Linearità:	≤ 0,5‰ per campioni respiratori a CO_2 concentrazione variabile tra 1% e 7%
Stabilità:	≤ 0,2‰ su 10 impulsi consecutivi
Precisione della misurazione:	≤ 0,3‰ per ^{13}C all'abbondanza naturale usando un contenitore da 10 ml di campione respiratorio con una concentrazione del 3% di CO_2 espirata

L'infezione da Helicobacter pylori è presente se la differenza del rapporto $^{13}C/^{12}C$ del valore basale e del valore-30-minuti supera il 4,0‰.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik
& NMR-Imaging GmbH
Universitätsstraße 142
D-44799 Bochum, Germania

8. NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO II
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

A. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione

INFAI, Institut für biomedizinsche Analytik & NMR-Imaging GmbH, Universitätsstraße 142, D-44799 Bochum, Germania
Autorizzazione alla produzione rilasciata il 20 luglio 1993 da Regierungspräsident Arnsberg, Germania.

B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Medicinale soggetto a prescrizione medica non rinnovabile.

ALLEGATO III
ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

A. ETICHETTATURA

Etichetta proposta per Helicobacter Test INFAI

Helicobacter Test INFAI
Urea ^{13}C

1 Kit per Test Diagnostico contiene:

1 flacone contenente 75 mg di urea ^{13}C in polvere per soluzione orale
4 contenitori per i campioni respiratori
1 cannuccia flessibile
Foglio Illustrativo
Scheda di documentazione del paziente
Pagina di etichette e adesivo

Leggere le istruzioni per l'uso allegate

TENERE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI

Medicinale soggetto a prescrizione medica

Data di scadenza: mese/anno
Numero di lotto:
Numero di iscrizione nel registro comunitario dei medicinali:
Conservare a 15-25°C

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
INFAI, Institut für biomedizinische Analytik
& NMR-Imaging GmbH
Universitätsstr. 142
D-44799 Bochum
Germania

Etichetta proposta per il Flacone di urea ^{13}C

Helicobacter Test INFAI
Urea ^{13}C
Un flacone contiene 75 mg di urea ^{13}C
Polvere per soluzione orale
Test singolo

Leggere le istruzioni per l'uso allegate

TENERE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI

Medicinale soggetto a prescrizione medica

Data di scadenza: mese/anno
Numero di lotto:
Numero di iscrizione nel registro comunitario dei medicinali:
Conservare a 15-25°C

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik
& NMR-Imaging GmbH
Universitätsstr. 142
D-44799 Bochum, Germania

B. FOGLIO ILLUSTRATIVO

Si prega di leggere attentamente il seguente foglio illustrativo.
Contiene importanti informazioni che devono essere conosciute quando si utilizza questo medicinale.
Si prega di consultare il medico curante o il farmacista nel caso ci fossero domande.

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Helicobacter Test INFAI
urea ^{13}C

2. INDICAZIONE COMPLETA DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ECCIPIENTI

1 flacone di polvere contiene 75 mg di urea ^{13}C come principio farmacologicamente attivo e nessun eccipiente

3. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

Contenuto del Kit per il Test

Nr.	Componenti	Quantità
1	Flacone (10 ml di volume, in polistirene con capsula in polietilene) contenente 75 mg di urea ^{13}C in polvere per soluzione orale	1
2	Contenitori etichettati, in vetro o plastica, per il campionamento, la conservazione ed il trasporto del campione respiratorio per l'analisi: Tempo di campionamento: valore-00-minuti Tempo di campionamento: valore-30-minuti	 2 2
3	Cannuccia flessibile per la raccolta dei campioni respiratori nei rispettivi contenitori	1
4	Scheda di documentazione del paziente	1
5	Foglio illustrativo	1
6	Pagina di etichette e adesivo	1

4. CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Agente diagnostico.

5. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH
Universitätsstraße 142
D-44799 Bochum, Germania

6. INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Helicobacter Test INFAI è un test respiratorio che può essere usato per stabilire se si ha o no una infezione nello stomaco causata dal batterio Helicobacter pylori.

7. INFORMAZIONI NECESSARIE PRIMA DELL'USO DEL MEDICINALE

Controindicazioni: Quando non si deve usare l'Helicobacter Test INFAI
Il test non deve essere usato in pazienti con accertata o sospetta infezione gastrica o gastrite atrofica, che potrebbe interferire con l'Helicobacter Test INFAI.

Di che cosa si deve essere informati durante la gravidanza e l'allattamento?
Non vi è ragione di ritenere che l'esecuzione del test durante la gravidanza o l'allattamento abbia un effetto dannoso. Se siete una paziente che assume un farmaco per la terapia di eradicazione, si raccomanda di controllare il foglio illustrativo di quel medicinale, in riferimento ai dettagli sulla gravidanza e l'allattamento.

Quali precauzioni si devono prendere?
Un risultato positivo del test non costituisce l'unica base per la terapia di eradicazione. Vari test diagnostici, inclusi i test endoscopici invasivi, potrebbero essere richiesti per controllare la presenza di altre complicanze, come ulcera gastrica, infezione della mucosa gastrica causata da una reazione autoimmune e tumori.

I dati sull'affidabilità diagnostica dell'Helicobacter Test INFAI sono insufficienti per raccomandarne l'uso in pazienti sottoposti a gasterectomia e in pazienti di età inferiore a 18 anni.

- In casi individuali di gastrite-A (gastrite atrofica), il test respiratorio può portare a risultati falsi positivi; potrebbero pertanto essere necessari altri test per confermare la presenza dell'Helicobacter pylori.

- Se il paziente vomita durante l'esecuzione del test, rendendo necessaria la ripetizione del test, questo deve essere effettuato a digiuno e non prima del giorno successivo.

Quali altri medicinali influenzano l'effetto di* Helicobacter Test INFAI *e come agisce* Helicobacter Test INFAI *sull'attività di altri medicinali?

Helicobacter Test INFAI viene influenzato da tutti i farmaci che agiscono sull'Helicobacter pylori o sull'attività dell'ureasi.

E' bene ricordare che queste informazioni possono essere applicate anche a medicinali usati recentemente.

RICORDARE DI TENERE QUESTO MEDICINALE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI

8. ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA UTILIZZAZIONE

Il test deve essere eseguito in presenza del medico curante o altra persona qualificata.

Posologia:
Le informazioni che seguono sono valide, a meno che Helicobacter Test INFAI non sia stato diversamente prescritto dal medico curante. Seguire le istruzioni per l'uso, poichè altrimenti l'Helicobacter Test INFAI potrebbe non funzionare appropriatamente.

Quanto Helicobacter Test INFAI *deve essere usato e con quale frequenza?*
Adulti a partire dai 18 anni di età assumono il contenuto di un flacone per un test.

Come e quando deve essere usato Helicobacter Test INFAI?
Si deve rimanere a digiuno per 6 ore prima del trattamento, preferibilmente per tutta la notte. L'esecuzione del test dura circa 40 minuti.
Per l'esecuzione del test sono necessari 200 ml di succo d'arancia al 100% (come pasto presomministrato al test) ed acqua (per sciogliere la polvere di urea ^{13}C).

Qualora fosse necessario ripetere il test, non bisogna farlo fino al giorno successivo.

Il test deve essere eseguito dopo almeno quattro settimane senza terapia antibatterica e quattro settimane dopo l'ultima somministrazione di un farmaco antisecretorio. Entrambe queste sostanze potrebbero influenzare i risultati dell'Helicobacter Test INFAI. Ciò è particolarmente vero dopo la terapia di eradicazione dell'Helicobacter. E' importante seguire esattamente le istruzioni per l'uso, altrimenti il risultato potrebbe essere dubbio.

Speciali istruzioni per l'uso

1. Ogni paziente deve essere documentato usando la scheda acclusa. Si raccomanda di eseguire il test in posizione di riposo.
2. Il test comincia con la raccolta dei campioni per la determinazione del valore basale:
   - Prendere dalla confezione per il test la cannuccia ed entrambi i tubi di campionamento etichettati "tempo di campionamento: valore-00-minuti".
   - Rimuovere il tappo da uno dei contenitori, scartare la cannuccia ed inserirla nel contenitore.
   - Espirare ora piano attraverso la cannuccia finché la superficie interna del tubo di campionamento si appanna.
   - Continuare ad espirare attraverso la cannuccia mentre la si estrae dal tubo e quindi, immediatamente, chiudere ermeticamente il tubo con il suo tappo.

   (Se il tubo di campionamento rimane aperto per più di 30 secondi, il risultato del test potrebbe essere alterato)
   Il contenitore deve essere tenuto verticale e l'etichetta con codice a barre contrassegnata valore-00-minuti deve essere attaccata attorno al contenitore in modo che le linee del codice a barre siano orizzontali.
3. Riempire ora il secondo contenitore (etichettato "tempo di campionamento: valore-00-minuti") con l'espirato, nello stesso modo descritto sopra.
4. Quindi bere immediatamente i 200 ml di succo d'arancia.
5. Segue ora la preparazione della soluzione test:
   - Il contenitore etichettato "urea ^{13}C in polvere" viene estratto dalla confezione per il test, aperto e riempito con acqua fino a circa tre quarti.
   - Chiudere il flacone e agitarlo accuratamente fino a quando la polvere non è completamente sciolta.
   - Versare il contenuto in un bicchiere, riempire il flacone una seconda e una terza volta con acqua e trasferire il contenuto nel bicchiere, così da ottenere circa 30 ml di soluzione test.

6. Questa soluzione test deve essere bevuta immediatamente. Il tempo di ingestione deve essere annotato.
7. 30 minuti dopo aver preso la soluzione test (punto 6), si raccolgono i campioni "valore-30-minuti" in entrambi i contenitori rimasti nella confezione (etichettati "tempo di campionamento: valore-30-minuti"), come descritto ai punti 2 e 3.
   Per questi campioni devono essere usate le etichette con codice a barre contrassegnate "valore-30-minuti".
8. La relativa etichetta con codice a barre deve essere messa sulla scheda per la documentazione del paziente. Tutti e quattro i contenitori dei campioni respiratori devono essere rimessi nella confezione originale. Questo pacchetto deve essere sigillato con l'adesivo rimasto .
9. La confezione deve essere inviata a un laboratorio qualificato per l'analisi.

*Che cosa si deve fare se l'*Helicobacter Test INFAI *fosse assunto in quantità troppo elevate (sovradosaggio intenzionale o involontario)?*
Poichè vengono forniti solo 75 mg di urea ^{13}C, non si prevedono casi di sovradosaggio.

IN CASO DI DUBBIO NON ESITATE A CONSULTARE IL VOSTRO MEDICO

9. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI INDESIDERATI NEL CORSO DELL'IMPIEGO NORMALE DEL MEDICINALE

Non si conosce nessun effetto indesiderato.

Qualora si osservassero effetti indesiderati, informare il medico curante o il farmacista.

10. RINVIO ALLA DATA DI SCADENZA CHE FIGURA SULL'IMBALLAGGIO

La data di scadenza di questa confezione è stampata sull'astuccio e sul flacone. Non usare questo test dopo la data specificata.
La soluzione deve essere assunta non appena preparata.
Conservare tra + 15°C e + 25°C.

11. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

12. ALTRE INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sul prodotto, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Per Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Francia, Italia, Spagna, Portogallo:
INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH
Universitätsstraße 142
D-44799 Bochum, Germania
Tel.: ++49 234 971130

Per UK, Irlanda, Svezia, Danimarca, Finlandia:
INFAI UK Ltd.
108 Bond Street
Macclesfield, Cheshire
UK
Tel.: ++44 1606 331888

Per Grecia:
NEOFARAN Laboratories SA
Agias Trizinas
14564 Nea Kifissia
Grecia
Tel.: ++30 1 8070002

13. Analisi dei campioni respiratori e specifiche analitiche

I campioni respiratori, raccolti in un contenitore da 10 ml, in vetro od in plastica, vengono analizzati per mezzo della spettrometria di massa basata sul rapporto tra isotopi (IRMS).

L'analisi del rapporto $^{13}C/^{12}C$ nel biossido di carbonio nell'espirato è una parte integrante del kit diagnostico Helicobacter Test INFAI. L'accuratezza del test dipende decisamente dalla qualità dell'analisi dell'espirato. Le specifiche dei parametri dello spettrometro di massa quali linearità, stabilità (precisione del gas di riferimento) e precisione della misurazione sono fondamentali per l'accuratezza del sistema.

Si deve garantire che l'analisi sia eseguita da laboratori qualificati. Il metodo validato nella domanda è il seguente:

13.1 Preparazione del campione

Per determinare il rapporto $^{13}C/^{12}C$ di biossido di carbonio nell'espirato per mezzo della spettrometria di massa, il biossido di carbonio deve essere separato dall'espirato ed introdotto nello spettrometro di massa. Il sistema di preparazione automatica per spettrometri di massa isotopici che è dedicato all'analisi del test respiratorio, si basa su una tecnica di separazione gascromatografica a flusso continuo.

L'acqua viene rimossa dal campione per mezzo di una trappola di Nafion o del sistema gascromatografico di preparazione che separa i singoli gas in una colonna gascromatografica, con elio come eluente. All'uscita della colonna, i gas dell'espirato separati vengono rilevati da un rilevatore a ionizzazione. La frazione di gas biossido di carbonio, identificata dal suo caratteristico tempo di ritenzione, viene introdotta nello spettrometro di massa.

13.2 Analisi tramite spettrometria di massa

Per analizzare nel campione gassoso il biossido di carbonio, le sue molecole separate devono essere ionizzate, trasformate in un fascio, accelerate da un campo elettrico, deflesse in un campo magnetico ed infine rivelate. Questi cinque processi hanno luogo nell'analizzatore di uno spettrometro di massa che è costituito da tre sezioni separate: la sorgente, il tubo di volo e il collettore. Ionizzazione, formazione del fascio e accelerazione si verificano tutte nella sorgente, la deflessione magnetica avviene nel tubo di volo e la rilevazione ha luogo nel collettore.

13.3 Introduzione del campione

Per l'introduzione del biossido di carbonio nell'analizzatore sono disponibili molti sistemi di inserimento del campione. Per l'analisi del test respiratorio è essenziale il singolo bilanciamento del biossido di carbonio del campione rispetto a un gas, che funge da standard di riferimento. Questo garantisce un'elevata accuratezza del sistema, poichè il calcolo del contenuto isotopico nel biossido di carbonio viene fatto in confronto con uno standard indipendente.

13.4 Specifiche per la determinazione del rapporto $^{13}C/^{12}C$

Il principio del test respiratorio si fonda sulla somministrazione di una urea specificatamente marcata ^{13}C, la cui utilizzazione come metabolita viene seguita misurando la $^{13}CO_2$ nel gas espirato.

Lo spettrometro di massa deve essere in grado di:

Analisi multiple replicate:	Minimo 3 replicazioni dell'analisi sullo stesso campione durante l'operazione
Accesso di sicurezza:	Memorizzazione dei parametri operativi e dei risultati sotto accesso di sicurezza per evitare successive manipolazioni
Aggiustamento:	rapporto $^{13}C/^{12}C$ rispetto a PDB (Pee Dee Beliminate)
Loop del campione:	$< 200\ \mu l$

I test fondamentali per verificare le specifiche sono linearità, stabiltà (precisione del gas di riferimento) e precisione della misurazione.

Tutti gli spettrometri di massa per l'analisi dell'espirato devono soddisfare le seguenti specifiche:

Linearità:	$\leq$ 0,5‰ per campioni respiratori a CO_2 concentrazione variante tra 1% e 7%
Stabilità:	$\leq$ 0,2‰ su 10 impulsi consecutivi
Precisione della misurazione:	$\leq$ 0,3‰ per ^{13}C all'abbondanza naturale usando un contenitore da 10 ml di campione respiratorio con una concentrazione del 3% di CO_2 espirata

L'infezione da Helicobacter pylori è presente se la differenza del Rapporto $^{13}C/^{12}C$ del valore basale e del valore 30-minuti supera il 4,0‰.

98A9661

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Artigiana S.r.l.», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 7 febbraio 1997 dall'ispettore Antonio Esposito (M.L.P.S.) dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Artigiana S.r.l.», con sede in Vibo Valentia, via L. Razza n. 21, costituita per rogito del notaio dott. Tommaso Miceli in Mileto (Vibo Valentia), repertorio n. 1772, in data 10 novembre 1975, posizione BUSC n. 1187/147957, registro delle società n. 267 del 10 gennaio 1976 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 5 ottobre 1998

Il direttore: TRAPUZZANO

98A9774

DECRETO 5 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Armatori Santa Venere S.r.l.», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 1° settembre 1994 dall'ispettore Pasquale Lucci (Conf. coop. italiane) dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Armatori Santa Venere S.r.l.», con sede in Vibo Valentia, frazione Marina, via Gorizia, costituita per rogito del notaio dott. Domenico Scordamaglia in Vibo Valentia, repertorio n. 14975, in data 11 agosto 1988, posizione BUSC n. 2600, registro delle società n. 1692 del 4 ottobre 1988 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 5 ottobre 1998

Il direttore: TRAPUZZANO

98A9775

DECRETO 5 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agora S.r.l.», in Filogaso.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 9 maggio 1996 dall'ispettore Giuseppe Mazzeo (M.L.P.S.) dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agora S.r.l.», con sede in Filogaso (Vibo Valentia), via del Popolo n. 2, costituita per rogito del notaio Marcella Clara Reni in Taurianova (Reggio Calabria), repertorio n. 2465, in data 3 giugno 1988, posizione BUSC n. 2657, registro delle società n. 1704 del 15 ottobre 1988 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 5 ottobre 1998

Il direttore: TRAPUZZANO

98A9776

DECRETO 5 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Edilmonardo», in Filadelfia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 18 maggio 1995 dall'ispettore Giuseppe Falcone (M.L.P.S.) dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Edilmonardo», con sede in Filadelfia, via 4 Novembre n. 10, costituita per rogito del notaio dott. Antonio Ruscio in Filadelfia (Vibo Valentia), repertorio n. 4557, in data 16 settembre 1974, posizione BUSC n. 923/134270, registro delle società n. 310 del 25 settembre 1974 del tribunale di Lamezia Terme.

Vibo Valentia, 5 ottobre 1998

Il direttore: TRAPUZZANO

98A9777

DECRETO 5 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «San Nicola di Bari», in Stefanaconi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 5 novembre 1996 dall'ispettore Giuseppa Martino (M.L.P.S.) dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «San Nicola di Bari», con sede in Stefanaconi (Vibo Valentia), costituita per rogito del notaio dott. Nicola Faccioli in Vibo Valentia, repertorio n. 10411, in data 23 marzo 1957, posizione BUSC n. 646/100567, registro delle società n. 57 del 15 aprile 1957 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 5 ottobre 1998

Il direttore: TRAPUZZANO

98A9778

DECRETO 5 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Service Italia», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 26 ottobre 1995 dall'ispettore Vito Sammarco (M.L.P.S.) dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Service Italia», con sede in Vibo Valentia, via Dante Alighieri, costituita per rogito del notaio dott. Romano Beatrice in Soriano Calabro (Vibo Valentia), repertorio n. 6480, in data 23 novembre 1991, posizione BUSC n. 2959, registro delle società n. 2306 del 30 gennaio 1992 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 5 ottobre 1998

Il direttore: TRAPUZZANO

98A9779

DECRETO 20 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Stella Maris 82» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Stella Maris 82» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C.R. Sergi in data 28 aprile 1982, repertorio n. 3039, registro società n. 98/1982, Tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 ottobre 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A9780

DECRETO 26 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Coopcassa II», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoindicata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Coopcassa II», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pietro Polidori in data 29 marzo 1979, repertorio n. 256997, registro società n. 2087/79, tribunale di Roma, BUSC n. 25208/168273.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 ottobre 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A9781

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 ottobre 1998.

Autorizzazione alla Telecom Italia S.p.a. alla proroga delle condizioni di offerta dei circuiti diretti. (Deliberazione n. 66/98).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 28 ottobre 1998;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla «Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni» (Open Network Provision);

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CE, relativa alla «Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva del Consiglio 92/44/CE, relativa alla «Applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision) alle linee affittate»;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CE e 92/44/CE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, relativa a «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi radiotelevisivi»;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 1995, n. 420, relativo al «Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 103»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie»;

Vista la delibera CIPE del 24 aprile 1996, relativa alle «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del 30 ottobre 1997, n. 5428 (A178) - Albacom/Telecom Italia-Circuiti dedicati;

Vista l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni rilasciata in data 28 ottobre 1997 avente ad oggetto l'ampliamento dell'offerta di collegamenti diretti di Telecom Italia;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato pervenuto a questa Autorità in data 4 settembre 1998 relativo a «Proposte della società Telecom Italia S.p.a. di nuove condizioni economiche per l'offerta di circuiti diretti e di pacchetti tariffari per il traffico voce», presentate al Ministero delle comunicazioni in data 21 aprile 1998;

Udita la relazione del commissario, dr. Paola Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

1. *Il mercato dei circuiti diretti: valutazione giuridica ed economica.*

La direttiva 97/33/CE (allegato 1, parte 2) definisce i circuiti diretti (linee affittate) «le strutture di telecomunicazione che assicurano una capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete». Essi fanno dunque parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono servizi di telecomunicazione a disposizione degli operatori tali per cui valgono condizioni specifiche di offerta da parte dell'operatore che ha una quota di mercato significativa su tale mercato. La normativa nazionale recepisce tale definizione all'allegato *A*, parte 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Ai sensi del provvedimento del Ministro delle comunicazioni in data 3/4/1998, la società Telecom Italia è stata notificata come operatore avente una quota significativa del mercato della rete pubblica di telecomunicazioni ed in particolare costituisce l'operatore dominante nel mercato dei circuiti diretti.

La direttiva 92/44/CE del Consiglio, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate, modificata dalla decisione 94/439/CE della Commissione, armonizza i principi di base relativi alla fornitura di linee affittate; tuttavia *«tale direttiva si limita esclusivamente alle condizioni di accesso ed uso delle linee affittate, giacché lo scopo di detta direttiva non è quello di ovviare al conflitto di interessi degli organismi di telecomunicazioni in quanto fornitori di infrastrutture e servizi»* (direttiva 96/19/CEE, considerando 7).

Il mercato delle infrastrutture di telecomunicazioni e il mercato dei circuiti diretti sono stati aperti alla concorrenza in seguito alla direttiva 96/19/CE che modi-

fica la direttiva 90/388/CE attraverso l'abolizione di diritti speciali e/o esclusivi alla fornitura della rete pubblica di telecomunicazioni.

Alla liberalizzazione ha fatto seguito, in ambito comunitario, un processo di definizione di regole armonizzate per l'implementazione di una rete aperta e la definizione di un mercato dei servizi interoperabili a livello europeo.

Con particolare riferimento ai circuiti diretti, la direttiva 97/51/CE definisce regole armonizzate per il mercato delle linee affittate, modificando la direttiva 92/44/CE. La direttiva 97/51/CE, ribadendo il principio che nel caso di rete pubblica di telecomunicazioni (di cui i circuiti diretti sono parte integrante) gli operatori aventi notevole forza di mercato sono sottoposti dal regolatore a specifiche condizioni di offerta, sottolinea la specificità del mercato di riferimento. In tal senso la direttiva rileva, al suo considerando 15, che — fino a quando non si sia pervenuti ad un contesto competitivo efficace — è necessario un controllo ufficiale delle tariffe per le linee affittate in modo da garantire l'orientamento ai costi e la trasparenza in base al principio di proporzionalità.

La direttiva 96/19/CE e il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, pur prevedendo l'abolizione di diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura di reti e di servizi di telecomunicazioni, riconoscono che fino a quando il mercato non mostra caratteristiche concorrenziali, le infrastrutture di rete costituiscono una risorsa essenziale sottoposta a regolamentazione.

L'abolizione di diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura di reti e di servizi finali di telecomunicazioni avrebbe, infatti, scarsa efficacia qualora i nuovi gestori fossero obbligati ad usare la rete pubblica degli operatori dominanti di telecomunicazioni con i quali sono in concorrenza sul mercato dei servizi. Il fatto di riservare a un'impresa che commercializza servizi di telecomunicazioni il compito di fornire la materia prima indispensabile (*essential facility*), ossia la capacità di trasmissione, a tutti i suoi concorrenti equivarrebbe a conferire la facoltà di determinare a suo piacimento dove e quando i servizi possono essere offerti dai suoi concorrenti, a quali costi, nonché di controllare i clienti e il traffico prodotto dai concorrenti stessi, ponendo detta impresa in posizione tale da essere indotta ad abusare della propria posizione dominante.

Occorre peraltro rilevare che attualmente in Italia non esiste un mercato concorrenziale delle infrastrutture e che occorrerà un certo periodo di tempo affinché ciò si realizzi. Allo stato, quindi, il mercato dei circuiti diretti può considerarsi in situazione di sostanziale monopolio, con livelli di bassa sostituibilità del prodotto sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo.

Obbligo generale a cui gli operatori con notevole forza di mercato devono sottostare è quello di fornire servizi di rete a condizioni economiche che riflettano i costi effettivi dei servizi, nonché rispettino la parità di trattamento interno-esterno. L'art. 2, paragrafo 8, della direttiva 97/51/CE stabilisce che l'Autorità di Regolamentazione provvede affinché gli organismi notificati come aventi notevoli forza di mercato rispettino il principio di non discriminazione quando forniscono le linee affittate e che tale organismo applichi ad operatori terzi condizioni analoghe (in termini di costo e qualità) a quelle praticate alle prorie unità operative o commerciali. In particolare l'allegato 1, punto 3, della direttiva specifica i principi di tariffazione dei circuiti diretti sulla base dell'orientamento al costo, della trasparenza e della non discriminazione, fermo restando che la fissazione del livello reale delle tariffe resta di competenza della legislazione nazionale fino all'effettiva realizzazione della concorrenza sul mercato di riferimento.

La normativa nazionale ribadisce, con riferimento alle condizioni economiche di offerta per l'accesso e per l'uso della rete e per i servizi pubblici di telecomunicazioni, l'applicazione dei principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi nel caso di operatori con notevole forza di mercato. L'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 inoltre, aggiunge ai principi di cui sopra il rispetto nelle condizioni economiche dei criteri di carattere generale fissati per la disciplina delle reti e dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481/1995 e dalla delibera CIPE 24 aprile 1996.

Strumenti essenziali per la verifica di orientamento ai costi, non discriminazione e proporzionalità sono l'implementazione di sistemi specifici di contabilità dei costi di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e di separazione contabile di tali costi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

La raccomandazione della Commissione (98/322/CE) dell'8 aprile 1998 in tema di separazione contabile e contabilità dei costi degli operatori dominanti prevede per i circuiti diretti uno specifico trattamento. In particolare, il punto 2 della raccomandazione definisce l'aggregato attività al dettaglio come comprendente le attività connesse principalmente con la fornitura commerciale di servizi di telefonia fissa e di linee affittate ad utenti finali. Specifica, inoltre, che per ciascuna attività al dettaglio che è soggetta a regolazione — ad es. linee affittate, telefonia (ribadendo il principio per cui le linee affittate sono soggette a regolazione) — possono essere tenuti conti separati.

La stessa raccomandazione nell'allegato che definisce gli orientamenti per realizzare la separazione contabile stabilisce che: 1) gli abbonamenti riscossi per l'accesso alle linee locali ove siano poste a disposizione di altri operatori sul mercato dovranno essere assegnati al ramo di attività rete di accesso locale; 2) se le disposizioni nazionali consentono la fornitura tra operatori di circuiti di trasmissione, i ricavi relativi dovrebbero essere registrati nel ramo di attività rete principale.

Prima di affrontare un' analisi delle condizioni economiche di offerta presentate da Telecom Italia è necessario, quindi, valutare i criteri di separazione contabile

e le modalità analitiche di imputazione dei costi effettivi ai rispettivi servizi, inclusi i circuiti diretti, al fine di regolamentazione di una concorrenza efficiente.

2. *Il ruolo della regolamentazione dei prezzi dei circuiti diretti da parte dell'Autorità.*

L'obiettivo della regolamentazione dei prezzi di un'infrastruttura essenziale è duplice:

a) orientamento al costo, trasparenza e non discriminazione in presenza di squilibrio per impedire limiti alla concorrenza efficiente (ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

b) stimolare l'efficienza produttiva e gestionale degli operatori dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 e dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14, della legge n. 249/1997.

Le attuali tariffe praticate da Telecom Italia in seguito all'autorizzazione del Ministero sono state il risultato di un'indagine da parte dell'AGCM che aveva individuato il comportamento di abuso da parte di Telecom Italia sul mercato dei circuiti dedicati (provvedimento n. 5428-A178). L'istruttoria aveva portato ad un primo orientamento delle tariffe dei circuiti dedicati ai rispettivi costi. Una proroga di tali condizioni economiche di offerta, contenute nell'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni del 28 ottobre 1997, per la stessa tipologia di circuiti va intesa, quindi, nel senso di ribadire il principio di orientamento ai costi.

L'Autorità si riserva, in ogni caso, la possibilità di variare tali condizioni economiche di offerta in una fase successiva di verifica dei criteri di contabilità dei costi e di separazione contabile ai sensi della raccomandazione comunitaria e degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 o di ulteriori forme di controllo dei prezzi ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

In una fase successiva, l'autorizzazione all'applicazione di condizioni economiche di offerta di circuiti diretti richieste da Telecom Italia a questa Autorità saranno prese in considerazione nell'analisi complessiva della contabilità analitica e di separazione contabile di Telecom Italia pervenuta a questa Autorità il 7 agosto 1998 e sue successive modificazioni.

L'Autorità, fatto salvo l'intervento di verifica dei costi effettivi, autorizza l'offerta di circuiti diretti di capacità superiore a 2 Mbit/s (34 Mbit/s e 155 Mbit/s), data l'anomalia della non disponibilità di offerta di tali circuiti sul mercato italiano. Con riferimento alla necessità di evitare condizioni di concorrenza falsata, in considerazione degli effetti — in termini di produttività — determinati anche dalle condizioni di monopolio del passato e degli effetti del ritardo nell'implementazione della concorrenza sul mercato delle infrastrutture di rete almeno nel breve-medio periodo, si ritiene opportuno intervenire attraverso metodologie intese a incentivare il fornitore di un'infrastruttura essenziale ad un uso efficiente delle risorse interne, così da guidare il percorso di regolamentazione di una infrastruttura essenziale verso condizioni (in termini di sostituibilità e contendibilità) di concorrenza.

Comportamenti autonomi e politiche di prezzo non autorizzate dall'Autorità da parte di Telecom Italia costituirebbero, in tal senso, una violazione dei vincoli imposti dalla regolamentazione.

Delibera:

1. La società Telecom Italia è autorizzata a prorogare fino al 31 luglio 1999, salvo un ulteriore intervento da parte dell'Autorità, le condizioni di offerta dei circuiti (64 kbit, 2Mbit e intermedi) già autorizzati dal Ministero delle comunicazioni in data 28 ottobre 1997, con i seguenti vincoli:

a) fornitura delle condizioni di offerta previste a chiunque ne faccia richiesta;

b) pubblicizzazione della proroga delle condizioni di offerta nei confronti degli utilizzatori mediante comunicazione diretta ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1995 e/o di una licenza individuale ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997;

c) informazione alle unità commerciali di Telecom Italia operanti sul territorio della proroga delle condizioni di offerta da applicare ai clienti.

2. La società Telecom Italia è autorizzata ad effettuare l'offerta standard di circuiti diretti di capacità superiore ai 2 Mbit (34 Mbit e 155 Mbit) a decorrere dalla data del 31 ottobre 1998 e per una durata triennale, salvo diverse disposizioni da parte dell'Autorità, con i seguenti vincoli:

a) fornitura delle condizioni di offerta previste a chiunque ne faccia richiesta;

b) pubblicizzazione delle condizioni di offerta nei confronti degli operatori richiedenti mediante comunicazione diretta ai soggetti titolari di autorizzazione e/o di licenza individuale;

c) informazione a tutte le unità commerciali di Telecom Italia.

3. La presente delibera ha effetto immediato ed è notificata alla società Telecom Italia.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 28 ottobre 1998

Il presidente: CHELI

98A9741

DELIBERAZIONE 30 ottobre 1998.

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva. (Deliberazione n. 68/98).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 30 ottobre 1998;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, di tale legge che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

Visto l'accordo di collaborazione stipulato con il Ministero delle comunicazioni in data 2 luglio 1998 e considerata l'attività istruttoria svolta dagli organi del medesimo;

Visto l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione 16 giugno 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell'Autorità la competenza in materia, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed altre norme anche in materia di procedimento;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze con riferimento all'emittenza televisiva, nel termine legislativamente fissato del 31 ottobre 1998, rinviando a successivo momento l'elaborazione del piano relativo alla radiodiffusione sonora, data la complessità del medesimo, e fermo il rispetto per esso del termine del 30 settembre 1999, giusto quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 30 aprile 1998 n. 122;

Sentite per l'ubicazione degli impianti le regioni e maturate le necessarie intese con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Sentite la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che al servizio di radiodiffusione televisiva sono destinate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze le bande I e III della gamma VHF e le bande IV e V della gamma UHF;

Ritenuto di ricanalizzare la gamma VHF secondo lo standard europeo, portando il numero dei canali disponibili da 9 a 10;

Rilevato che il canale 69 della banda V della gamma UHF è riservato al Ministero della difesa, che lo utilizzerà in esclusiva dal 1° gennaio 2001, e che il canale 38 della banda V della gamma UHF è in condivisione con la ricerca della radioastronomia;

Considerati i criteri dettati dall'art. 2, comma 6, lettere *a), b), c), d), e), f), g)*, nonché dall'art. 3, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto che ogni impianto ricompreso nel piano debba servire un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma, salvi gli inevitabili debordamenti;

Ritenuto di configurare, pertanto, una struttura regionale delle reti per la radiodiffusione televisiva di programmi in ambito nazionale, assicurando per tutte una copertura almeno dell'80% del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia, con servizio di circa il 92% della popolazione;

Ritenuto di localizzare tutti gli impianti che servono la stessa area in unico «sito comune», le cui dimensioni e quote altitudinali siano tali da assicurare la compatibilità interferenziale e la ricezione dei segnali emessi dagli stessi impianti con una sola antenna di utente per ogni gamma di frequenze (VHF, UHF), minimizzando l'impatto ambientale e l'inquinamento elettromagnetico;

Ritenuto che i siti considerati nel piano, individuati nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come integrato dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1998, n. 122, a salvaguardia delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province autonome, soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica, sia della radiodiffusione con tecnica digitale;

Determinati i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

Ritenuto di stabilire la qualità di ricezione ad un valore corrispondente al grado 4 della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni);

Ritenuto di non prevedere l'uso di collegamenti a rimbalzo e quindi la protezione di questi contro le interferenze;

Verificata la configurabilità di apposite reti per la radiodiffusione del segnale televisivo di emittenti estere e di emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. È approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, costituito da un tabulato suddiviso in ventuno parti, ciascuna delle quali riferita ad una regione o provincia autonoma, che costituisce singolo bacino d'utenza, recante indicazione delle varie postazioni di emissione (anche denominati siti comuni) con specificazione per ognuna di: nome della postazione, provincia ove è ubicata la postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell'antenna trasmittente, tipo di offset da impiegare negli impianti e relativo valore, altezza del sistema radiante, area interessata dal servizio, canali utilizzabili, potenza equivalente irradiata in dBk nel piano orizzontale, massima potenza equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento in gradi rispetto al piano orizzontale del lobo di irradiazione. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa con le relative quattro tabelle allegate, concernenti la copertura del territorio delle regioni e province autonome ed i siti previsti.

2. La qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).

3. Tenuto conto del numero dei canali pianificati (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF, in ragione di quanto precisato nelle premesse e nei successivi punti 4 e 5) e dell'utilizzo di tre canali per ciascuna rete, il numero delle reti a copertura nazionale è determinato in diciassette, di cui sei, pari al 35,3% del totale, vengono riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale, a norma dell'art. 2, comma 6, lettera *e)*, e dell'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e undici sono assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

4. Sono riservati al servizio di radiodiffusione in tecnica digitale cinque canali, di cui uno, cioè il canale 12 della banda III della gamma VHF (H2 della canalizzazione italiana), per radiodiffusione digitale sonora (DAB-T), e quattro, cioè i canali 66, 67 e 68 della banda V della gamma UHF ed il canale 9 della banda III della gamma VHF, per radiodiffusione digitale televisiva (DVB-T).

5. I due canali della banda I della gamma VHF (A e B), in considerazione delle specifiche caratteristiche di propagazione e della necessità di antenne di utente diverse da quelle di tutte le altre bande di frequenze utilizzate e quindi del loro difficile impiego, sono assegnati agli operatori che attualmente ne fanno uso ed in particolare al servizio pubblico sino all'introduzione completa della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale.

6. Ulteriori risorse saranno assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi del già richiamato art. 2, comma 6, lettera *e)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

7. Le modalità per l'attuazione del piano saranno definite nel regolamento da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 5, e dell'art. 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. Copia del piano è depositata a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, centro direzionale Isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via dei Crociferi n. 19.

9. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 30 ottobre 1998

Il presidente: CHELI

98A9742

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto sociale della Systema Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a. concernenti in particolare la variazione della denominazione sociale ed il trasferimento della sede sociale. (Provvedimento n. 1018).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciato alla Systema Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in piazza Vittorio Veneto n. 1 - Firenze;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Systema Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in data 7 ottobre 1998 concernente le modifiche dello statuto sociale;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto della Systema Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con le modifiche apportate all'art. 1, che riguarda la variazione della denominazione sociale da «Systema Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita» -, a «Commercial union previdenza - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», all'art. 3, che riguarda il trasferimento della sede sociale da Firenze, piazza Vittorio Veneto n. 1, a Milano, viale Abruzzi n. 94, ed agli articoli 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 16.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A9697

PROVVEDIMENTO 30 ottobre 1998.

Fusione per incorporazione della Mutua assicuratrice Cotoni S.m.a. nella Lavoro & Sicurtà S.p.a., entrambe in Milano. (Provvedimento n. 1020).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n 973;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito e cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Lavoro & Sicurtà S.p.a. ed alla Mutua assicuratrice Cotoni S.m.a., entrambe con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1993 e 11 febbraio 1994 con i quali la Lavoro & Sicurtà S.p.a. è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa rispettivamente nel ramo assistenza ed in alcuni altri rami danni;

Visto il provvedimento ISVAP n. 589 del 4 giugno 1997 con cui la Mutua assicuratrice Cotoni S.m.a. e stata dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista l'istanza in data 15 maggio 1998 con la quale le società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione della Mutua assicuratrice Cotoni S.m.a. nella Lavoro & Sicurtà S.p.a. e delle relative modalità;

Viste le delibere in data 8 giugno 1998 delle assemblee straordinarie della Lavoro & Sicurtà S.p.a. e della mutua assicuratrice Cotoni S.m.a. che hanno approvato la fusione per incorporazione della mutua assicuratrice Cotoni M.m.a. nella Lavoro & Sicurtà S.p.a. con effetti contabili dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avrà effetto la fusione;

Visti i decreti in data 1° luglio 1998 con i quali il tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, ha omologato ai sensi dell'art. 2502-*bis* c.c. le sopraindicate delibere assembleari;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità nella misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 29 ottobre 1998;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazion, e le relative modalità, della Mutua assicuratrice Cotoni S.m.a. nella Lavoro & Sicurtà S.p.a., entrambe con sede in Milano.

Art. 2.

In conseguenza della fusione le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa della Lavoro & Sicurtà S.p.a. sono estese anche al ramo tutela giudiziaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A9698

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il proprio decreto n 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995 con il quale stato emanato lo statuto dell'Università di Padova;

Visto il proprio decreto n. 140 del 6 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1997, con il quale è stata approvata una modifica di statuto concernente l'introduzione dell'art. 49-*bis* riguardante la partecipazione dell'Università ad organismi privati;

Visto, in particolare, l'art. 57, quarto comma, dello statuto dell'Università;

Vista la deliberazione del senato accademico allargato del 22 giugno 1998;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 16 luglio 1998;

Visto l'art. 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevede, fra l'altro, che in assenza di rilievi gli statuti siano emanati dal rettore;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova è modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 49/*bis* il comma 2 è soppresso. Conseguentemente l'articolo medesimo risulta così formulato:

Art. 49-*bis (Partecipazione ad organismi privati).* — 1. La partecipazione di cui al comma 2, dell'art. 49, è deliberata dal consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico.

2. La partecipazione dell'Università deve, comunque, adeguarsi ai seguenti presupposti:

a) conformità agli obiettivi universitari dell'attività svolta, riconosciuta dalla commissione permanente di cui al comma precedente;

b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative richieste;

c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;

d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale, deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal consiglio di amministrazione;

g) la quota di partecipazione nelle singole società non può superare il 50%.

3. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

4. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura dell'ufficiale rogante universitario, che ne rende possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse.

5. La rappresentanza dell'Università in seno agli organi amministrativi, didattici e tecnico scientifici degli enti costituiti ai sensi del presente articolo, può essere data a docenti dell'Ateneo, prescindendo dal loro regime di impegno.

Il presente decreto entra in vigore con effetto immediato è sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 7 ottobre 1998

Il rettore: MILANESI

98A9630

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto dell'Università di Pisa emanato con decreto rettorale n. 1196/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 51;

Vista la delibera del senato accademico in data 21 luglio 1998, n. 437, con la quale sono state approvate modifiche agli articoli 14.3 e 40 dello statuto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 24 luglio 1998, n. 386, con la quale è stato espresso parere favorevole alle modifiche sopracitate;

Vista la rettorale prot. n. 02-1760 del 26 agosto 1998 con la quale le sopracitate modifiche di statuto sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 marzo 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 24 settembre 1998, assunta al protocollo in data 1° ottobre 1998, n. 42261, con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche di statuto di cui sopra;

Ritenuto pertanto, di procedere all'emanazione delle modifiche in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università di Pisa emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, è modificato secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. All'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

14.3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario;

c) i presidi delle facoltà;

d) dodici rappresentanti dei dipartimenti, due per ciascuno dei sei settori culturali, elencati nella tabella *A* allegata in cui sono raggruppati i dipartimenti dell'Università;

e) due rappresentanti del personale tecnico - amministrativo;

f) un minimo di due ed un massimo di quattro rappresentanti degli studenti;

g) il direttore amministrativo, che esercita anche funzioni di segretario e ha voto consultivo.

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:

14.4. Per ogni settore i due rappresentanti dei dipartimenti sono eletti dai professori e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti che formano il settore, riuniti in un unico corpo elettorale. Non possono essere due professori della stessa fascia o due ricercatori.

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:

14.5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato.

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 6:

14.6. I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università. Sono due qualora la percentuale dei votanti sia inferiore al 10%, tre qualora la percentuale sia compresa tra il 10 e il 15%, quattro qualora la percentuale sia superiore al 15%.

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 7:

14.7. I rappresentanti di dipartimenti e del personale tecnico-amministrativo durano in carica quattro anni, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 8:

14.8. I rappresentanti dei dipartimenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti sulla base di candidature ufficiali e sono nominati con decreto del rettore.

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma 9:

14.9. L'assegnazione di un dipartimento ad uno dei settori culturali è deliberata dal senato accademico tenendo conto delle aree scientifico-disciplinari in cui è inquadrata la maggioranza dei professori e ricercatori del dipartimento.

Art. 3.

1. All'art. 40 sono apportate le seguenti modifiche:

la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:

Collegio dei direttori di dipartimento.

il comma 1 è sostituito dal seguente:

40.1. Per stabilire e mantenere un organico collegamento tra i dipartimenti e gli organi centrali dell'Università, è istituito il collegio dei direttori di dipartimento.

il comma 2 è sostituito dal seguente:

40.2. Il collegio è composto dai direttori di tutti i dipartimenti, dai direttori dei centri di Ateneo di formazione e ricerca di cui all'art. 36.1 e dai direttori dei centri interdipartimentali che esplicano una complessa attività didattica e di ricerca di interesse generale per l'Ateneo di cui all'art. 36.7.

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3:

40.3. Il collegio:

a) esprime la rappresentanza dei direttori di dipartimento nel consiglio di amministrazione;

b) vanza proposte ed esprime pareri in merito alle questioni riguardanti i dipartimenti;

c) favorisce la collaborazione fra i dipartimenti per tutti i temi di competenza, tra cui in particolare quelli riguardanti l'attività di ricerca e la formazione alla ricerca;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto e dai regolamenti.

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:

Art. 40.4. Il collegio delibera un regolamento contenente le norme per il suo funzionamento, il regolamento è emanato con le procedure previste nell'art. 44.

Art. 4.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 20 ottobre 1998

Il rettore: MODICA

98A9744

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo stauto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 7 aprile 1998, senato accademico seduta del 29 giugno 1998, consiglio di amministrazione seduta del 9 settembre 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

DIPLOMA IN ECONOMIA
E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 1. — Presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Palermo è istituito il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

Art. 2. — Il diploma ha lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici che sia orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalla specifica area professionale connessa allo svolgimento dell'amministrazione aziendale, sia dall'interno delle imprese sia come consulenza esterna ad esse.

Art. 3. — Il diploma ha durata triennale e la frequenza è obbligatoria, con una tolleranza massima del 20% per ognuna delle attività didattiche d'aula previste per ciascun insegnamento.

Art. 4. — Al diploma possono accedere gli studenti italiani muniti del titolo di scuola media superiore e gli studenti non italiani muniti di un titolo equipollente riconosciuto dall'ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 5. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso del corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di diploma di cui al successivo art. 6 e sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili e secondo i criteri generali fissati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia.

In ogni caso il numero degli iscritti non può superare le duecento unità per ogni anno di corso.

Art. 6. — Per l'ammissione al diploma è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi anche mediante domande a risposte multiple, eventualmente integrata da un colloquio e da una valutazione di titoli secondo quanto stabilito, ove compatibile, nella delibera del consiglio di facoltà 7 settembre 1994 relativa alle «Modalità per l'ammissione ai diplomi».

Sono ammessi al diploma coloro che, in relazioe numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Rimane in ogni caso requisito d'ammissione il superamento della prova scritta e dell'eventuale colloquio con un punteggio minimo in ciascuna prova di 6/10 (o rapporto numerico equivalente).

Entro il termine utile per consentire un periodo di frequenza non inferiore al 90% delle attività didattiche complessive del diploma ed all'80% delle attività didattiche di ciascun insegnamento, è consentito surrogare eventuali iscritti che abbiano espressamente rinunciato con altri idonei, secondo il loro ordine di graduatoria.

Art. 7. — È costituito un consiglio di diploma, presieduto da un presidente eletto dal consiglio medesimo. Per la composizione ed il funzionamento del consiglio si applicano le disposizioni previste dallo statuto dell'Università di Palermo.

Art. 8. — Il piano di studi del corso di diploma comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di sedici annualità equivalenti con esami di profitto, più un insegnamento di conoscenze informatiche di base ed uno di lingua straniera moderna con prove idoneative.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto sull'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata eventualmente maturata in *stages*, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 9. — Gli insegnamenti annuali e semestrali di norma comprendono, rispettivamente, settanta e trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti siano svolti con corsi annuali oppure semestrali, nel rispetto del numero complessivo di annualità equivalenti previste nelle varie aree disciplinari.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma possono essere svolti coordinando moduli di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente riserva non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche, distribuite tra i vari insegnamenti, e organizza la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un *tutor*, presso aziende, enti o altri organismi per *stages* della durata da tre a sei mesi.

La medesima struttura può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso essa dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dei vincoli imposti all'ordinamento didattico.

Art. 10. — Nell'ordinamento didattico del diploma sono assumibili gli insegnamenti di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992, a condizione che la struttura didattica competente li dichiari espressamente compatibili con le specifiche finalità formative del corso di studi.

La medesima struttura determina, secondo il regolamento didattico vigente, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio di studenti da altri corsi di diploma e da corsi di laurea, in relazione anche al sistema dei crediti didattici e tenendo espressamente conto delle specifiche finalità formative dei diversi corsi di studio.

Nel caso di passaggio da un corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà in ogni caso suprare le cento ore.

Art. 11. — Nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento vigente, in prima applicazione gli insegnamenti previsti sono i seguenti, così ripartiti nei tre anni di corso:

I Anno:

1) istituzioni di economia;

2) economia aziendale;

3) istituzioni di diritto privato;

4) istituzioni di diritto pubblico;

5) metodi matematici per la gestione delle aziende (insegnamenti fondamentali e corsi annuali) per un totale di anno di cinque annualità effettive.

II Anno - I semestre:

1) economia e politica industriale;

2) ragioneria generale ed applicata;

3) organizzazione aziendale (insegnamenti caratterizzanti e corsi semestrali);

4) diritto commerciale (insegnamento caratterizzante e corso semestrale);

5) statistica (insegnamento fondamentale e corso annuale).

II Anno - II semestre:

1) scienza delle finanze;

2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

3) finanza aziendale;

4) matematica finanziaria (insegnamenti caratterizzanti e corsi semestrali) per un totale di anno di 5,5 annualità equivalenti.

III Anno - I semestre:

1) analisi e contabilità dei costi;

2) marketing;

3) tecnica bancaria;

4) diritto tributario (insegnamenti caratterizzanti e corsi semestrali);

5) insegnamento «libero» I;

6) insegnamento «libero» II (corsi semestrali).

III Anno - II semestre:

1) revisione aziendale;

2) tecnica professionale;

3) economia e tecnica degli scambi internazionali (insegnamenti caratterizzanti e corsi semestrali);

4) insegnamento «libero» III;

5) insegnamento «libero» IV (corsi semestrali) per un totale di anno di 5,5 annualità equivalenti.

Materie «libere» (corsi semestrali, a scelta degli studenti):

gestione informatica dei dati aziendali;

merceologia;

programmazione e controllo;

strategia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi;

diritto del lavoro;

diritto della previdenza sociale;

diritto fallimentare;

diritto industriale;

diritto amministrativo;

diritto penale commerciale;

statistica aziendale.

Art. 12. — I corsi sono costituiti da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari e conferenze. Di regola tutti i corsi d'insegnamento sono distinti dai corsi della facoltà di economia e delle altre facoltà.

Art. 13. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove *in itinere*, delle prove idoneative e del colloquio finale.

Art. 14. — Nello svolgimento del corso di studi, per gli insegnamenti non coperti da professori di ruolo si fa ricorso ad affidamenti, supplenze e contratti ex art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. In via integrativa sono previsti i contratti ex art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, contratti e/o assegni di assistenza didattica e/o di collaborazione scientifica per dottori di ricerca e laureati qualificati, nonché testimonianze esperte provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni.

È previsto i ricorso a contratti di collaborazione part-time con studenti e per servizi vari di coordinamento amministrativo e tecnico.

La struttura didattica competente fissa annualmente le priorità nel ricorso a contratti di diritto privato con soggetti non strutturati nell'amministrazione universitaria, nel rispetto delle preminenti finalità formative del corso di diploma.

Art. 15. — L'importo di tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti al diploma è stabilito, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e reolamenti, dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 12 ottobre 1998

Il rettore: GULLOTTI

98A9743

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di ingegneria del 10 luglio 1997, relativamente al punto *9B)*, contenente una proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in «ingegneria edile», in particolare, la modifica e l'inserimento di alcuni nuovi commi all'art. 98 dello statuto;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 18 giugno 1998 e 1° luglio 1998, hanno approvato la proposta di modifica di statuto relativa al suddetto corso di laurea;

Vista la nota d'indirizzo del 16 giugno 1998 inviata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, contenente informazioni sintetiche finalizzate al completamento dell'autonomia delle università, nonché indicazioni sulle innovazioni immediatamente percorribili, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 (art. 17, commi 95 e seguenti);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

L'art. 98, relativo al corso di laurea in «ingegneria edile», è modificato nel senso che alla fine del terzo comma è aggiunta la seguente frase:

«... un totale di 4.000 ore, di cui 1.000 di attività di laboratorio».

Art. 2.

Il secondo e il terzo comma del predetto articolo risultano, pertanto, così formulati:

«Per i corsi di laurea in: ingegneria per l'ambiente e il territorio, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria gestionale e ingegneria meccanica, ciascun anno di corso comporta un totale di almeno 600 ore di attività didattico-formative, teorica, teorica-pratica, comprensive delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di addestramento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

Tali attività didattiche, per il corso di laurea in ingegneria edile, al fine di soddisfare le esigenze formative stabilite dalle normative CE per il conseguimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di «architetto» comportano un impegno di almeno 800 ore annuali, per un totale di 4.000 ore, di cui 1.000 di attività di laboratorio».

Art. 3.

Dopo il quinto comma del citato art. 98, è inserito il seguente nuovo comma:

«Le attività didattiche, non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti potranno essere svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni».

Art. 4.

Dopo il decimo comma del predetto articolo è inserito il seguente nuovo comma:

«Gli studenti del corso di laurea in ingegneria edile, prima della laurea, devono dimostrare la frequenza dei laboratori previsti per il numero di ore indicato al secondo comma del presente articolo. Tale frequenza deve essere attestata dal consiglio di corso di studi, attraverso apposito certificato da allegare alla domanda di laurea».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 15 ottobre 1998

Il rettore: MISTRETTA

98A9745

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1996, recante «Regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria», a cui è allegata la tabella XXXIII;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze della formazione del 13 novembre 1996, intesa ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in «Scienze della formazione primaria»;

Viste le conformi delibere delle facoltà di: Giurisprudenza, nella seduta del 27 novembre 1996; Scienze politiche, nella seduta del 4 dicembre 1996; Economia, nella seduta dell'11 dicembre 1996; Lettere e filosofia nella seduta del 4 dicembre 1996; Agraria, nella seduta del 4 dicembre 1996; Medicina e chirurgia «A. Gemelli», nella seduta del 5 febbraio 1997; Scienze matematiche, fisiche e naturali, nella seduta del 10 dicembre 1996; Lingue e letterature straniere, nella seduta del 29 gennaio 1997, e del consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano, nella seduta del 19 dicembre 1996 con le quali dette facoltà e detto Istituto hanno dichiarato la dispo-

nibilità a collaborare nel funzionamento e nello svolgimento del corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 27 aprile 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 maggio 1998;

Vista la comunicazione rettorale del 27 maggio 1998, prot. n. 4592, con la quale era stata inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione relativa alla modifica statutaria in argomento;

Considerato che la proposta di inserire nello statuto della facoltà di scienze della formazione il corso di laurea in scienze della formazione primaria è inserita fra le proposte presentate dall'Università cattolica per il piano di sviluppo triennale 1994-1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, recante: «Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996»;

Visto il parere del comitato regionale di coordinamento della regione Lombardia espresso nella seduta dell'8 maggio 1998;

Vista la comunicazione rettorale indirizzata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Segreteria del Sottosegretario di Stato in data 11 maggio 1998, n. 4025 con la quale, in risposta alla nota n. 647 del 27 aprile 1998, si precisava l'intenzione dell'università cattolica di attivare il corso di laurea in Scienze della formazione primaria a partire dall'anno accademico 1998/1999;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998, recante: «Limitazioni degli accessi al corso di laurea in scienze della formazione primaria»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998 recante «legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Vista la proposta del senato accademico del 1° ottobre 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto,

Decreta:

Art. 1.

Nella parte II, «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VI «Facoltà di scienze della formazione» dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni - all'art. 104 si aggiunge tra l'espressione «*b)* Corso di laurea quinquennale in psicologia» e «*c)* Corso di diploma universitario triennale in servizio sociale» l'espressione:

«c) Corso di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria»,

con conseguente slittamento delle lettere che seguono.

Art. 2.

Nella stessa parte, medesimo titolo del suddetto statuto, dopo gli articoli di cui al numero «2 - Laurea in psicologia», si aggiunge il seguente articolato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi:

«3 - Laurea in scienze della formazione primaria.

Art. 118. — Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.

Art. 119. — Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture della facoltà di scienze della formazione e di tutte le altre facoltà dell'Università cattolica presso cui le competenze sono disponibili. I professori di qualunque facoltà che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza, fanno parte del consiglio di corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché del consiglio di facoltà di scienze della formazione per tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo.

Art. 120. — Il titolo di ammissione è quello previsto dalla normativa vigente per l'ammissione ai corsi di laurea universitari.

Art. 121. — Gli studi hanno durata di quattro anni e sono articolati in due indirizzi, rispettivamente per la formazione degli insegnanti della scuola materna e per la formazione degli insegnanti della scuola elementare. Di norma il primo biennio è comune ai due indirizzi. L'articolazione dei due indirizzi, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti

presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità indicate all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, il presente statuto, si attengono, per quanto concerne la laurea in scienze della formazione primaria, alle direttive indicate nel presente ordinamento, fatte salve eventuali variazioni che si riterrà di apportare alle discipline previste nelle varie aree scientifico-disciplinari.

Art. 122. — Al termine degli studi si consegue la laurea in scienze della formazione primaria. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea. I laureati in uno degli indirizzi del corso di laurea in Scienze della formazione primaria possono conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo con un ulteriore anno di studi.

Art. 123. — L'impegno didattico complessivo è di almeno 2000 ore, delle quali 1600 corrispondenti almeno all'equivalente di 21 annualità e almeno 400 di tirocinio didattico. L'annualità può essere divisa in moduli semestrali. La didattica comprende attività teorico-formale, teorico-pratica con annessi laboratori didattici e di tirocinio. Gli insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare sono esonerati dalle attività di tirocinio. Il tirocinio didattico, da svolgersi a partire di norma dal terzo anno di corso nell'ambito di una istituzione scolastica pertinente, comprende almeno 400 ore di insegnamento.

Il tirocinio è svolto sotto la guida di un insegnante di scuola materna o elementare ovvero di un direttore didattico designato, con modalità previste da un'apposita convenzione sottoscritta dall'Università e dalle competenti autorità scolastiche. Il regolamento didattico della struttura prevede gli opportuni raccordi tra il tirocinio didattico e gli insegnamenti ad esso collegabili. Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla base di una relazione analitica redatta dallo studente, che sarà comunque valutata anche in sede di esame di laurea. In caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere il tirocinio, sotto la guida di un altro insegnante.

Art. 124. — Gli insegnamenti saranno scelti nell'ambito delle aree disciplinari indicate all'art. 128. Tutti gli insegnamenti debbono appartenere ai settori scientifico-disciplinari e dovranno comunque tenere conto delle peculiarità professionali specifiche dei due indirizzi del corso di laurea finalizzato all'insegnamento nella scuola primaria. Tuttavia gli insegnamenti dell'area dell'educazione motoria, dell'educazione musicale e dell'educazione artistica possono essere individuati dalla facoltà nel regolamento della struttura didattica in coerenza con le finalità del corso di laurea e di indirizzo e in analogia agli insegnamenti previsti negli istituti superiori di educazione fisica, nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.

Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere attivati con professori a contratto scelti tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali, dei conservatori e delle accademie. In ogni caso il regolamento didattico della struttura prevederà opportune specificazioni e caratterizzazioni delle discipline in accordo con le finalità specifiche del corso di laurea. In particolare, nella formulazione dei piani di studio, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'insegnamento nella scuola primaria, il consiglio della struttura didattica competente dovrà orientare le scelte degli insegnamenti caratterizzanti in termini culturali e professionali rispettivamente i due indirizzi.

Fermi restando, a tal fine, quelli che dovranno essere sostenuti obbligatoriamente, gli insegnamenti potranno essere integrati o sostituiti nell'ambito di ciascuna area con altri di analogo contenuto disciplinare ed equivalente finalità formativa e all'interno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Art. 125. — I piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale scelto in ognuna delle aree disciplinari appresso indicate: area giuridica, area socio-antropologica, area della musica e della comunicazione sonora, area del disegno; dovranno comprendere altresì l'equivalente di una annualità dell'area delle scienze ambientali naturali ed igienistiche, dell'area storico-sociale, l'equivalente di due annualità dell'area linguistico-letteraria, dell'area pedagogica e dell'area metodologico-didattica.

Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola elementare i piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale dell'area delle scienze motorie e dell'area dell'integrazione scolastica per gli allievi disabili; dovrà essere incluso almeno l'equivalente di una annualità dell'area psicologica e di due annualità dell'area fisico-matematica. Almeno tre annualità saranno dedicate all'apprendimento di una lingua straniera.

Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola materna, i piani di studio dovranno comprendere almeno l'equivalente di tre annualità dell'area psicologica, di una annualità dell'area fisico-matematica, di una annualità dell'area dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, di una annualità dell'area delle scienze motorie e di una annualità dell'area della didattica delle lingue moderne.

Per ciascuna delle aree metodologico-didattica, linguistico-letteraria e fisico-matematica è obbligatorio il superamento di almeno un esame di didattica. Le strutture didattiche avranno cura di differenziare gli indirizzi sulla base delle scelte delle discipline all'interno delle aree e del livello e finalità delle specificazioni disciplinari indicate nel regolamento didattico, orientando l'indirizzo per i maestri elementari verso una formazione culturale di base nelle aree letterarie, matematico scientifica e di didattica delle lingue moderne, mentre l'indirizzo per la scuola materna

verso una formazione più specifica nelle aree della comunicazione espressivo-artistica, motoria e della socializzazione.

I piani di studio di coloro che intendono partecipare ai concorsi per le attività di sostegno prevedono almeno sei ulteriori semestralità di insegnamento, scelte nell'area dell'integrazione scolastica per allievi disabili nei piani di studio stessi, le annualità di cui al comma 1 dell'art. 123 possono essere ridotte a 20. La facoltà attiva anche mediante mutuazione, un numero di insegnamenti afferenti all'area in oggetto, pari ai corsi richiesti.

I piani di studio potranno prevedere iniziative didattiche, individuate annualmente dalle strutture didattiche competenti, finalizzate all'approfondimento di tematiche a carattere interdisciplinare.

Art. 126. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutte le prove previste dal proprio piano di studi ed una prova di accertamento della conoscenza di una lingua straniera e deve aver completato il tirocinio didattico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione nonché di una relazione sull'attività di tirocinio didattico.

Art. 127. — Le strutture didattiche valuteranno i curricoli degli studenti in possesso di altre lauree o di diplomi universitari o di diploma degli istituti superiori di educazione fisica, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati specifici piani di studio che ne completino la preparazione in relazione all'indirizzo prescelto in modo da valorizzare gli studi compiuti. Di norma gli studenti in possesso di laurea o diploma universitario sono ammessi almeno al terzo anno di corso.

Art. 128. — Le aree disciplinari individuate ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto *d)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria sono le seguenti:

1. *Area pedagogica.*

Settori: M09A - M09B - M09D - M09E

Educazione comparata

Filosofia dell'educazione

Letteratura per l'infanzia

Pedagogia generale

Pedagogia interculturale

Pedagogia sociale

Pedagogia speciale

Psicopedagogia

Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione

Storia della scuola e delle istituzioni educative

Storia dell'educazione.

2. *Area metodologico-didattica.*

Settori: M09A - M09C - M09E - M09F

Didattica generale

Didattica speciale

Docimologia

Metodologia della ricerca pedagogica

Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione

Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo

Pedagogia sperimentale

Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento

Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica.

3. *Area psicologica.*

Settori: M10A - M10C - M11A - M11B - M11D

Psicologia dell'apprendimento e della memoria

Psicologia dell'educazione

Psicologia dell'handicap e della riabilitazione

Psicologia dell'istruzione

Psicologia dello sviluppo

Psicologia dello sviluppo cognitivo

Psicologia di comunità

Psicologia generale

Psicologia sociale della famiglia

Tecniche di osservazione del comportamento infantile

Teoria e tecnica della dinamica di gruppo.

4. *Area medica.*

Settori: F02X - F11A - F15B - F16A - F19A - F19B - F23F

Audiologia

Didattica della medicina

Igiene mentale

Logopedia generale

Neuropsichiatria infantile

Ortopedia infantile

Patologia dello sviluppo e della fonazione

Pediatria

Pediatria preventiva e sociale

Psicologia medica

Psicopatologia dell'età evolutiva

Semeiotica logopedica generale e speciale

Storia della medicina.

5. *Area giuridica.*

Settori: N01X - N08X - N09X - N19X

Diritto costituzionale

Diritto di famiglia

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

Storia del diritto italiano

Storia delle costituzioni moderne.

6. *Area socio-antropologica.*

Settori: E03B - L26A - L26B - M05X - M07B - P01A - Q05A - Q05B - Q05G - S03B

Antropologia

Antropologia culturale

Epistemiologia delle scienze umane

Istituzioni di economia

Sociologia

Sociologia della devianza

Sociologia della famiglia

Sociologia dell'educazione

Statistica sociale

Storia della cultura materiale

Storia della danza e del mimo

Storia delle comunicazioni di massa

Storia delle tradizioni popolari

Storia del teatro e dello spettacolo

Storia e critica del cinema

Teatro d'animazione

Teoria dei processi di socializzazione

Teoria della comunicazione.

7. *Area linguistico-letteraria.*

Settori: L09A - L11A - L12A - L12D - M07D

Dialettologia italiana

Didattica della lingua italiana

Estetica

Fonetica e fonologia della lingua italiana

Geografia linguistica

Grammatica italiana

Letteratura italiana

Letterature comparate

Lingua italiana

Linguistica generale

Linguistica italiana

Sociolinguistica.

8. *Area fisico-matematica.*

Settori: A01A - A01B - A01C - A01D - A02B - A03X - A04A - B01C - K05B - M07B - S01A

Calcolo delle probabilità

Didattica della fisica

Didattica della matematica

Fondamenti della fisica

Fondamenti della matematica

Fondamenti dell'informatica

Informatica generale

Logica

Matematica

Matematiche elementari da un punto di vista superiore

Preparazioni di esperienze didattiche

Statistica matematica.

9. *Area delle scienze naturali igienistiche ed ambientali.*

Settori: B01C - C01A - C02X - C03X - C11X - D01B - D02A - E01A - E02A - E02C - E03A - E03B - F22A - M06A

Biologia umana

Botanica generale

Chimica dell'ambiente

Didattica della chimica

Didattica della geografia

Didattica dell'astronomia

Ecologia

Educazione ambientale

Geografia

Igiene ed educazione sanitaria

Igiene scolastica

Laboratorio didattico di scienze della terra

Zoologia.

10. *Area della musica e della comunicazione sonora.*

Settore: L27B

Elementi di armonia e di contrappunto

Estetica musicale

Metodologia dell'educazione musicale

Storia degli strumenti musicali

Teoria musicale.

11. *Area delle scienze motorie.*

Settori: E06A - E09A - F07B - F16B - M09C

Anatomia umana

Fisiochinesiterapia

Fisiologia dello sport

Fisiopatologia respiratoria

Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione.

12. *Area della didattica delle lingue moderne.*

Settori: L09H - L10A - L16A - L16B - L17A - L17C - L18A - L18C - L19A - L19B - L20A

Didattica delle lingue moderne

Filologia germanica

Filologia romanza

Lingua e letteratura francese

Lingua e letteratura inglese

Lingua e letteratura spagnola

Lingua e letteratura tedesca

Linguistica francese

Linguistica inglese

Linguistica spagnola

Linguistica tedesca.

13. *Area storico-sociale.*

Settori: L02B - M01X - M02A - M03A - M04X - M08E - P03X

Storia contemporanea

Storia della scienza

Storia delle religioni

Storia economica

Storia medievale

Storia moderna

Storia romana.

14. *Area del disegno.*

Settori: H11X - L26B

Disegno

Grafica

Percezione e comunicazione visiva

Storia e tecnica della fotografia.

15. *Area dell'integrazione scolastica per allievi disabili.*

Settori: F11B - F19A - F19B - F22A - F23F - M09E - M10A - M10B - M11A - M11B - M11D - M11E

Didattica speciale

Fisiologia della comunicazione

Fonetica e fonologia

Logopedia generale

Medicina preventiva riabilitativa e sociale

Neurologia pediatrica

Neuropsicologia

Patologia dello sviluppo e della fonazione

Pediatria preventiva e sociale

Psicologia clinica

Psicologia cognitiva

Psicologia dell'handicap e dalla riabilitazione

Psicologia di comunità

Psicologia dinamica

Psicopatologia dell'età evolutiva

Psicopatologia dello sviluppo

Psicopedagogia delle differenze individuali

Riabilitazione logopedica generale e speciale

Riabilitazione neurologica

Semeiotica foniatrica speciale

Semeiotica logopedica generale e speciale

Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica.».

Art. 3.

Nella tabella «A» di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, alla lettera «*a)* Facoltà», nell'elenco dei corsi di laurea e di diploma afferenti alla facoltà di scienze della formazione, viene apportata la seguente modifica:

fra l'espressione: «Corso di laurea in scienze dell'educazione» e l'espressione: «Diploma universitario in Servizio sociale» si aggiunge l'espressione:

«Corso di laurea in scienze della formazione primaria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 ottobre 1998

p. *Il rettore:* FALIVA

98A9711

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante: «Disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.».

Il decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante: «Disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 10 settembre 1998.

98A9767

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fruttosio»

Decreto G n. 472 del 12 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione comune FRUTTOSIO, nella confezione e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia n. 122 - cod. fisc. n. 00047510326.

Confezione: «5%» flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa:

flacone 500 ml, A.I.C. n. 031581010/G (in base 10), 0Y3SUL (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Composizione: 1 litro contiene:

principio attivo: fruttosio 50,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: nella terapia reidratante quando è necessario un apporto calorico. Il fruttosio presenta scarsi vantaggi sul glucosio; infatti deve subire la trasformazione in glucosio per essere utilizzato in tutti gli organi ad eccezione di rene tessuto adiposo, fegato, piccolo intestino, testicoli. Discusso il vantaggio nei confronti del glucosio nei diabetici e negli stati post-operatori.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa - classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9704

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica reidratante»

Decreto G n. 481 del 22 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione comune ELETTROLITICA REIDRATANTE, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia n. 122 - cod. fisc. n. 00047510326.

Confezioni: «III» flacone da 250 ml di soluzione per infusione endovenosa; «III» flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa:

flacone 250 ml, A.I.C. n. 031586011/G (in base 10), 0Y3XQV (in base 32);

flacone 500 ml, A.I.C. n. 031586023/G (in base 10), 0Y3XR7 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Composizione: 1 litro contiene:

principio attivo: sodio cloruro 5,0 g; potassio cloruro 0,75 g; calcio cloruro biidrato 0,35 g; magnesio cloruro esaidrato 0,31 g; sodio acetato triidrato 6,40 g; sodio citrato 0,75 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi e di elettroliti. Trattamento degli stati di acidosi lievi o moderati ma non gravi.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 250 ml di soluzione per infusione endovenosa - classe «C»;

flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa - classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9703

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucralfato - Drug Research»

Estratto decreto A.I.C. n. 483 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale SUCRALFATO - DRUG RESEARCH, nelle forme e confezioni: 30 compresse da 1000 mg e 30 bustine di polvere per uso orale da 1000 mg.

Titolare A.I.C.: Società D.R. Drug Research r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como), via Turati, codice fiscale n. 09575490157.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dalla società Lisapharma p.a., nello stabilimento sito in Erba (Como), via Licinio n. 11.

Le fasi terminali di confezionamento per la sola forma farmaceutica bustine per uso orale sono effettuate dalla società Ivers Lee Italia nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria n. 1533.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse da 1000 mg;

A.I.C. n. 033660010 (in base 10), 10373B (in base 32);

classe: «A». Il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

30 bustine di polvere per uso orale da 1000 mg;

A.I.C. n. 033660022 (in base 10), 10373Q (in base 32);

classe: «A». Il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: sucralfato 1000 mg;

eccipienti: polietilenglicole 1500, carbossimetilcellulosa sodica, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato, cellulosa micrograngulare (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

ogni bustina contiene:

principio attivo: sucralfato 1000 mg;

eccipienti: glicirizzinato di ammonio, essenza naturale di menta, essenza naturale di liquirizia, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da FANS (antiinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9708

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefobacter»

Estratto decreto n. 486 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale CEFOBACTER, nella forma e confezione: polvere sterile per preparazione iniettabile ad uso intramuscolare 1 flaconcino 1.000 mg i.m. + fiala solvente da 2,5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: A.G.I.P.S. Farmaceutici S.r.l., con sede legale in Rapallo (Genova), via Amendola n. 4, codice fiscale n. 00395750102.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società Laboratorio farmaceutico CT S.r.l., nello stabilimento sito in San Remo.

Il controllo sarà effettuato dalla società GET S.r.l., nello stabilimento sito in San Remo.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

polvere sterile per preparazione iniettabile ad uso intramuscolare 1 flaconcino 1.000 mg i.m. + fiala solvente da 2,5 ml;

A.I.C. n. 033092014 (in base 10), 0ZKWFG (in base 32);

classe «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

1 flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: cefonicid sale bisodico mg 1.081 (pari a cefonicid mg 1.000);

una fiala solvente da 2,5 ml per esclusivo uso intramuscolare contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Cefobacter» risulta elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi, sostenute da germi gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili al cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici. «Cefobacter» pertanto è indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e degli strati sottostanti, infezioni delle ossa e delle articolazioni, setticemie. «Cefobacter» trova particolare indicazione in pazienti immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione prima dell'intervento chirurgico in un'unica dose da 1 g, del prodotto, riduce l'incidenza di infezioni postoperatorie da germi sensibili fornendo una protezione dall'infezione sia durante il tempo dell'intervento, sia nelle 24 ore successive. Dosi ulteriori di «Cefobacter», possono essere somministrate per altri due giorni a pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. «Cefobacter» riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo, il farmaco deve essere somministrato dopo la legatura del cordone ombelicale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9706

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintoplus»

Estratto decreto A.I.C. n. 490 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale SINTOPLUS, nelle forme e confezioni: 1 flaconcino di polvere da 1 g + 1 fiala solv. da 2 ml per soluzione iniettabile i.m., e 1 flaconcino di polvere da 2 g + 1 fiala solv. da 4 ml per soluzione iniettabile i.m.

Titolare A.I.C.: società Aesculapius Farmaceutici r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio n. 24, codice fiscale n. 00826170334.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento è effettuata dalla società Mitim r.l. nello stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34/38.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flaconcino di polvere da 1 g + 1 fiala solv. da 2 ml per soluzione iniettabile i.m.;

A.I.C. n. 032954012 (in base 10), 0ZFPNW (in base 32);

classe: «A con nota 55». Il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

1 flaconcino di polvere da 2 g + 1 fiala solv. da 4 ml per soluzione iniettabile i.m.;

A.I.C. n. 032954024 (in base 10), 0ZFPP8 (in base 32);

classe: «A con nota 55». Il prezzo non dovra essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

1 flaconcino di polvere da 1 g contiene:

principio attivo: piperacillina sodica 1,04 g (pari a piperacillina g 1).

La fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato, acqua per preparazione iniettabile (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

1 flaconcino di polvere da 2 g contiene:

principio attivo: piperacillina sodica 2,08 g (pari a piperacillina g 2).

La fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato, acqua per preparazione iniettabile (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Batteri gram-negativi.

Il «Sintoplus» è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi patogeni sensibili alla piperacillina e particolarmente pseudomonas, proteus indolo-positivo ed indolo-negativo, citrobacter, klebsiella, enterobacter, serratia, e. coli, h. influenzae, n. meningitidis, neisseria gonorrhoeae:

1) Infezioni complicate e semplici del rene e delle vie genito urinarie.

Il «Sintoplus» si dimostra particolarmente efficace in conseguenza delle elevate concentrazioni di farmaco attivo raggiunte nelle urine, sia per somministrazione intramuscolare che per somministrazione endovenosa.

2) Infezioni acute e croniche delle vie respiratorie.

3) Infezioni sistemiche gravi e setticemie.

4) Infezioni della cute e dei tessuti molli.

Il «Sintoplus» evidenzia un'azione sinergica se impiegato in associazione con antibiotici aminoglucosidici. Tale caratteristica può essere favorevolmente sfruttata, nella pratica clinica, nelle infezioni sostenute da microorganismi patogeni gram-negativi.

Batteri anaerobi.

Il «Sintoplus» è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi anaerobi e particolarmente bacteroides (incluso b. fragilis), clostridium, peptococcus e peptostreptococcus:

1) Infezioni pleuro-polmonari quali empiema, polmonite ed ascesso polmonare.

2) Infezioni della cavità addominale quali peritonite ed ascesso (tipicamente derivanti da microorganismi anaerobi, normali ospiti dell'apparato gastroenterico).

3) Infezioni ginecologiche quali endometrite, infiammazione pelvica, ascesso pelvico e salpingite.

4) Infezioni della pelle e dei tessuti molli.

5) Setticemie.

6) Profilassi peri-operatoria.

Batteri gram-positivi e misti.

Il «Sintoplus» è indicato nel trattamento delle infezioni come quelle prima elencate, sostenute da batteri gram-positivi inclusi streptococchi, pneumococchi, stafilococchi non produttori di penicillinasi ed enterococchi.

Il «Sintoplus» ha una sua validità nel trattamento di infezioni miste: gram-positivi, gram-negativi, aerobi/anaerobi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9705

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluspiral»

Decreto NCR n. 492 del 27 ottobre 1998

Specialità medicinale FLUSPIRAL nella forma e confezioni: «125» contenitore di sospensione pressurizzata per inalazione 60 erogazioni da 125 µg; «250» contenitore di sospensione pressurizzata per inalazione 60 erogazioni da 250 µg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie chimiche farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3 - codice fiscale n. 00395270481.

Produttore:

la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati sia dalla società Glaxo Operations UK Ltd, nello stabilimento sito in Speke (Gran Bretagna), sia dalla società Glaxo Wellcome Production, nello stabilimento sito in Evreux (Francia);

i controlli e le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati anche dalla società Glaxo Wellcome S.p.a., negli stabilimenti siti in Verona, via A. Fleming, 2 e San Polo di Torrile (Parma), strada statale Asolana n. 68.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«125» contenitore di sospensione pressurizzata per inalazione 60 erogazioni da 125 µg - A.I.C. n. 028675318 (in base 10), 0VC37Q (in base 32);

classe «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo, in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«250» contenitore di sospensione pressurizzata per inalazione 60 erogazioni da 250 µg - A.I.C. n. 028675332 (in base 10), 0VC384 (in base 32);

classe: «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo, in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

un contenitore di sospensione pressurizzata 60 erogazioni da 125 µg contiene:

principio attivo: fluticasone propionato 7,50 mg;

eccipienti: propellente HFA 134a (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un contenitore di sospensione pressurizzata 60 erogazioni da 250 µg contiene:

principio attivo: fluticasone propionato 15,00 mg;

eccipienti: propellente HFA 134a (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9850

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minitran»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 541 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale: MINITRAN.

Società: 3M Italia S.p.a., strada statale 87, km. 20,700 - 81020 S. Marco Evangelista (Caserta).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Minitran "5" 15 sistemi transdermici 5 mg. A.I.C. n. 027028012, Minitran "10" 15 sistemi transdermici 10 mg. A.I.C. n. 027028024, Minitran "15" 15 sistemi transdermici 15 mg. A.I.C. n. 027028036 prodotti anteriormente al 5 agosto 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 345 del 20 luglio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 2 febbraio 1999».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9858

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foille Sole Crema».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 542 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale: FOILLE SOLE CREMA.

Società: Synthelabo S.p.a., galleria Passarella n. 2 - 20100 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale FOILLE SOLE CREMA 30 g. contraddistinti dal numero di A.I.C. n. 027546011, intestati al vecchio titolare laboratorio Delalande Isnardi S.p.a. possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 360 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Il presente provvedimento ha effetto dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9859

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluspiral»

Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 543 del 27 ottobre 1998

Specialità medicinale: FLUSPIRAL.

un contenitore sospensione pressurizzata per inalazione 120 erogazioni 125 μg - A.I.C. n. 028675179;

un contenitore sospensione pressurizzata per inalazione 120 erogazioni 250 μg - A.I.C. n. 028675181;

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Modifiche apportate: composizione: (limitatamente agli eccepienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: invariato;

eccepienti: propollente HFA 134a (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Produttore: operazioni terminali di confezionamento e i controlli possono essere eseguiti anche dalla società Glaxo Wellcome S.p.a. negli stabilimenti siti in Verona, via A. Fleming n. 2 e San Polo di Torrile (Parma), strada statale Asolana n. 68.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9843

Comunicato concernente autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Relazym».

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto n. 463/97 del 26 ottobre 1997», relativo alla specialità medicinale «Relazym», nella forma e confezione: 6 fiale i.m. 20 mg, 1 ml, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 10 dicembre 1997, alla pag. 74, prima colonna, nell'intestazione ove è indicato. «Estratto decreto n. 463/97 del *26* ottobre 1997», si intende scritto «Estratto decreto n. 463/97 del *24* ottobre 1997».

98A9837

Comunicato concernente autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asacol».

Vista la documentazione acquisita agli atti di questo Ministero, si precisa che la situazione produttiva, relativa alla specialità medicinale in esame, all'entrata in vigore del decreto di A.I.C. n. 582/98 sopra indicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1996, era la seguente:

«La produzione dei microgranuli e effettuata dalla società Eurand International S.p.a., nello stabilimento sito in Pessano con Bornago (Milano), via M. L. King; il confezionamento e i controlli sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C., Giuliani S.p.a., nello stabilimento sito in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via Sondrio n. 12».

98A9838

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte risultate irreperibili, sono state sollecitate a consegnare i punzoni in propria dotazione mediante il foglio degli annunzi legali n. 59 del 7 agosto 1998 della provincia di Pistoia.

Si diffidano, pertanto, gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Pistoia.

Marchio	Ragione sociale	Sede
17 PT	Mario Preziosi S.n.c.	Massa Cozzile

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte risultate irreperibili.

Si diffidano, pertanto, gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Terni.

Marchio	Ragione sociale	Sede
86 TR	Gold Art. S.r.l.	Terni

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Marchio	Ragione sociale	Sede
32 CO	Bianchi Ferruccio	Cernobbio
36 CO	Mauri Luciano	Inverigo
51 CO	Silvia Kelly di Scalmana Silvia	Lecco
73 CO	Bonsanto Luciana & C. S.n.c.	Lecco
74 CO	Munari Bruno	Lecco
78 CO	D'Azzeo Francesco	Nibionno
89 CO	Vitari Plinio	Pescate
96 CO	L.A.V.I.A. S.n.c. di Sella Corrado, Ruggero & C.	Airuno
106 CO	Longhi Lucio	Lecco
107 CO	Chiozzi Giorgio	Collico
108 CO	Gioielleria Nani dei fratelli Emilio e Roberto & C. S.n.c.	Mandello del Lario
111 CO	Sant'Oro di Santoro Luciano	Lecco
113 CO	Bonfanti Angelo	Verderio Superiore
116 CO	Walter Creazioni Orafe di Mellera Walter	Ballabio
120 CO	Gioielli Bonsanto S.n.c.	Lecco
128 CO	Pivi Stefano	Como
131 CO	Argento Bonsanto S.n.c.	Lecco
134 CO	Gimi S.r.l.	Lecco

Marchio		Ragione sociale	Sede
135	CO	Goldsmith S.n.c. di Battaglia A. e Zanetti E.	Como
138	CO	F.D. S.D.F. di Maraffio Fulvio ed Anzani Donato	Oggiono
142	CO	Deborah Gioielli di Bonazzi Deborah	Valmadrera
143	CO	R.I.O.R. di Rigamonti Alberto	Ello
145	CO	Andreozzi Rossana	Airuno
146	CO	Glitter S.r.l. di Sella Corrado	Lecco
432	FI	Lucchetti Sergio	Barberino M.
524	FI	Vannini Alviero	Firenze
545	FI	Galletti Giancarlo	Firenze
554	FI	Vanni Mazzetti S.r.l.	Scandicci
568	FI	Quirici Luciano	Firenze
584	FI	Arfasatti S.n.c.	Lastra a Signa
748	FI	Monesi Alberto	Firenze
762	FI	Chilleri Martino	Firenze
856	FI	Rajola di Taiti Paris	Firenze
869	FI	Stano Michele	Firenze
913	FI	La Bottega Delle Gioie	Pontassieve
934	FI	Tarchiani Gianpaolo	Firenze
955	FI	Innocenti Maria	Scarperia
1036	FI	Chiarugi & C. S.r.l.	Firenze
1184	FI	Rafanelli Elisabetta	Firenze
1218	FI	S.I.C.E. S..r.l.	Scandicci
1223	FI	Cosevive Si A. Greco e L. Biancofiore S.n.c.	Scandicci
1297	FI	Oromalia dl Barberi Salvatore	Firenze
1300	FI	2 G Argenti di Gabelli Cristian	Firenze
1302	FI	Biba S.a.s.	Firenze
1315	FI	Zaccaro Mauro	Firenze
1319	FI	Laboratorio Pietre Dure	Prato
1329	FI	Burgo Pierluigi	Firenze
1403	FI	Sacchi Massimo	Firenze
1413	FI	Bernardoni Paolo	Firenze
1445	FI	Le Chateaux S.a.s.	Firenze
19	IM	Taddei Pomano	San Remo
55	LT	Nofi Ario	Pontinia
47	LU	Bertuccelli Marco	Pietrasanta
89	MC	Caraceni Simonetta	Urbisaglia
125	MC	Vilmar di Bureca Germano	Serrapetroni
155	MC	Ceschini Giuseppina	Corridonia
158	MC	Wilson S.r.l.	Recanati
36	MN	Anzaldi Alessandro	Porto Mantovano
6	MS	Brilli Adelindo	Massa
91	MO	Ghirigori di Morini Morena	Novi di Modena
196	PA	Cucinelli Alfonso	Palermo
60	PV	Torta Enzo & C. S.n.c.	Sartirana Lomellina
61	PV	Pocef S.D.F. di Ceci L. & Fantaguzzi G.nni	Mede
209	PV	L'Artigiano Orafo di Soldano Eleonora	Pavia
711	AL	Ghibaudi Marco	Alessandria
1067	AL	Belisomo Sergio & C. S.n.c.	Valenza
1223	AL	Bennati Enrico	Alessandria
1895	AL	Rettegno gioielli di Rettegno Renato & C. S.n.c.	Valenza
1985	AL	Bocca & Tortoesi	Alessandria
2204	AL	Barberis Angelo & C. S.n.c.	Valenza
2282	AL	Saltarelli Gian Paolo	Pomaro
2309	AL	GI Argentieri di Ivaldi Giovanni & C. S.a.s.	Alessandria
2310	AL	Scovazzi Edoardo	Valenza
2322	AL	Todeschi Guglielmo	Valenza
2347	AL	Maggi Giuseppe	Valenza
2444	AL	Roselli Giovanni	Valenza
2449	AL	Fratelli Regalli	Valenza
2479	AL	Creen Line di Coldani & C. S.n.c.	Valenza
2667	AL	Nuova T. S.r.l.	Pozzolo F.
2680	AL	Delmonico Claudio	Pietra Marazzi
2764	AL	Garbi Vittorio	Valenza
2797	AL	Dettore Eugenio	Pecetto
2825	AL	Ceva Virginio di Ceva Danilo	Valenza
2903	AL	Busacca & Bello S.n.c.	Valenza
2909	AL	Adaglio Ghisolfi Antonello	Casalnoceto
2980	AL	B.M. di Bellarosa Alfredo & Naaman Jean Antonoun S.n.c.	Valenza
3111	AL	Mamprin Silvano	Valenza
3160	AL	Luna Gioielli di Chinaglia Maurizio	Valenza
3264	AL	Mantelli & C. S.n.c.	Valenza
3287	AL	Il Gatto Gioielli di Orgero Rossella & C. S.n.c.	Alessandria
3330	AL	Kalos di Sammarco M. Cristina	Valenza
3390	AL	Artioli Gioielli S.r.l.	Valenza
3429	AL	Mirko Gioielli di Longhin Mirko	Valenza
3467	AL	Duerre Gioielli di Raiter & Rota S.d.f.	Lu Monf.to
3506	AL	Oro Tre di Fontanella S. Randisi F. S.n.c.	Valenza
3515	AL	VE.BA. Gioielli di Vespoli Barbara	San Salvatore
75	AN	Tony Ramon S.r.l.	Ancona
108	AN	Rossini Paolo	Castelfidardo
115	AN	Bini Denis	Jesi
148	AN	Berardi Gioielli di Berardi Giovanni & C.	Fabriano
163	AN	Ippoliti Cristiana	Jesi
167	AN	Arte e Oro di Raffaeli Federico	Chiaravalle
171	AN	A.R. di Mangiacristiani	Loreto
20	AT	Brescia Francesco	Asti
219	BO	Lionti Giulio	Bologna
282	BO	Lambertini Antonio	Bologna
290	BO	Costantini Amedeo	Bologna
47	BG	Carrara Daniele	Sovere
67	BG	Fratelli Rongoni Armando & C. S.n.c.	Calolziocorte
130	CA	Baldini Italo	Quartu S. Elena
175	CA	Rocca Andrea	Cagliari
45	CB	Limini Claudio	Termoli
38	CR	Fregoni Giovanni	Cremona
43	CR	Arte Orafa di Bernardino Tiziano	Cremona
43	CN	Fissolo Maurizio	Fossano
107	FO	Gioielleria Comandini di Valducci Giuseppe & C. S.a.s.	Cesena
139	FO	Novalia S.r.l.	Rimini
32	FR	Belforte Mario	Castellieri
68	FR	Gabrielli Cristiano	Sora
205	GE	Filigrana Artistica Genovese di Olivieri Alberto	Campo Ligure
245	GE	Argurio Antonino	Genova
311	GE	Uigesi Marcello	Genova
3	GO	Tutta Umberto S.n.c.	Gorizia
4	GO	Paulovich Ilario	Monfalcone
6	GO	Falcone Renato	Gorizia
11	GO	Zio Aldo	Ronchi dei Legionari
22	GO	La Prima Rosa S.a.s.	Monfalcone
35	TV	Gobbetto Guido	Treviso
51	TV	Zanatta Franco	Treviso
98	TV	Vendramini S.n.c. di Vendramini Vittorio e C.	Montebelluna
106	TV	Torresan Gianfranco	Treviso
109	TV	Oreficeria Bianco Gioielli di Branco F.	S. Biagio di Callata
114	TV	Pesce Gianfranco	Treviso
125	TV	Ennegi di Zanette Noemi	Fregona
131	TV	Ongaro Sergio	Paese

Marchio		Ragione sociale	Sede
35	TS	Crevatin Ezio	Trieste
85	TS	Cella Pietro	Trieste
86	TS	Stoneage S.r.l.	Trieste
64	UD	Chiarcos Giorgio	Codroipo
96	UD	Cesaratto Ciro	Cividale
279	VA	L'Idea Moda di Battaglia e Zoccarato	Gallarate
289	VA	Bianchi Umberto	Gallarate
299	VA	Ceriotti Guido	Samarate
324	VA	New di Mestrinaro Sergio e C.	Varese
333	VA	Idea Oro di Broggi Alberto	Malnate
386	VA	Giacomo di Morandi Giacomo	Arcisate
401	VA	D.M. Argenti di De Giuli Francesco	Varese
37	VC	Zucca Giovanni & C. S.n.c.	Vercelli
94	VC	Studio Orafo di Sanzone Marco	Varallo
74	VE	Topan Paolo	Mestre
87	VE	Carraro Sante	Dolo
136	VE	Pellegrino Luciano	Venezia
173	VE	Quarti Chiara	Favaro
184	VE	Bortolozzo Mario	Mestre
236	VE	Pellizzato Nicola	Scorzè
237	VE	Daffrè Sara	Zelarino
240	VE	L'Artigiano Orafo S.n.c. di Volpato Giancarlo e Guadagnin Carlo	Mestre
250	VE	Triade di Grossi Barbara	Mestre
295	VE	Milan Fabrizio	S. Maria di Sala
299	VE	Colodeti Robson	Mestre
351	VI	Az. Aagricola il Rovere Dibrigato Pietro	Grumolo delle Abadesse
544	VI	Quadri Adriano	Monticello Conte Otto
790	VI	Marzari Mariano	Mento Vic.
1015	VI	Rover di Farina Giuliano	Vicenza
1039	VI	C.M.B. S.a.s. di Cedrazzi Silvana & C.	Vicenza
1047	VI	A.O.P. S.n.c. Piccolo Giampietro & C.	Caldogno
1070	VI	Basso S.r.l.	Bassano del Grappa
1102	VI	Due C. S.n.c. Capuzzo & C.	Vicenza
1173	VI	Mario Gold di Castellan Mario Marcello	Romano d'Ezzelino
1268	VI	Boifava Bernardino	Torri di Quartesolo
1499	VI	Oreficeria Faggion Stefano	Cornedo Vicentino
1506	VI	Forever S.r.l.	Sandrigo
1516	VI	Sigilli S.r.l.	Vicenza
1530	VI	Orostamp di Fabio Manfrin & C. S.n.c.	Trissino
1667	VI	Muraro Valli	Vicenza
1677	VI	Ponzio Rosa	Vicenza
1678	VI	M.G.M. Di Boscaro Diego	Caldogno
1740	VI	Quadrifoglio S.n.c. di Rancan Roberto e Rigon Claudio	Quinto Vicentino
1897	VI	Alidoro S.r.l.	Creazzo
1936	VI	Oronord S.n.c.	Thiene
1963	VI	Vira S.r.l.	Bassano del Grappa
1985	VI	Caratti Roberto	Bassano del Grappa
2056	VI	New Line di Bertacco Simone e Roverato F. S.n.c.	Cornedo Vicentino
2075	VI	Pillan Giovanni	Grumolo delle Abadesse
2112	VI	Tregi S.r.l.	Longare
2122	VI	C.R. S.a.s. Catellan Michele e C.	Vicenza
2166	VI	Zanon Ottorino	Vicenza
132	MI	Oreficeria Bianchi Egidio S.a.s.	Milano
222	MI	Dehò Antonio	Milano
443	MI	Pagani Gabriele di Gerli E.	Milano
794	MI	Marazzini Silvano	Parabiago
881	MI	Bianchi Armando	Milano
902	MI	Ajelli Gioielleria di Ajelli Arturo	Milano
978	MI	Negozi Richard Ginori S.r.l.	Milano
1203	MI	Gilliotos Giorgio	Milano
1213	MI	Carrà Luigi	Milano
1218	MI	Fedeli Sergio	Milano
1306	MI	Il Re Gioiello di Boetti Mario & C. S.n.c.	Milano
1354	MI	Muzzio Francesco	Milano
1413	MI	Monfardini Antonio	Milano
1519	MI	Milani Enrico	Cornate d'Adda
1560	MI	Cella Anna	Milano
1658	MI	Locman S.r.l.	Milano
1706	MI	Rossi Rossana	Milano
1731	MI	Arteidea S.n.c. di Ardita A. & Turturro L.	Milano
1741	MI	Di Pumpo Antonio	Milano
1821	MI	Moscatelli Riccardo	Milano
32	NA	Perez Pasquale	Napoli
241	NA	Fiorentino Luca	Torre del Greco
340	NA	Sannino Alfonso	Torre del Greco
489	NA	Coral Orafa International S.r.l.	Torre del Greco
492	NA	Schiavo Vincenzo	Torre del Greco
515	NA	Medaglia Foto di Palumbo Pasquale	Napoli
576	NA	La Orafa Artigiana di Ferrara Salvatore e Salernitano Francesco S.n.c.	Napoli
697	NA	Bisaccio Salvatore	Napoli
758	NA	Oro Tre di Costabile Antonio & C. S.a.s.	Torre del Greco
778	NA	G.S.B. S.a.s. di Barone Rosario	Napoli
847	NA	Daemi Gioielli S.r.l.	Napoli
856	NA	Loffredo Coralli S.r.l.	Torre del Greco
25	PG	Aristei Giovanni	Assisi
73	PG	Carleschi Massimo	San Giustino
46	PE	Gioielleria Paolini S.n.c.	Montesilvano
54	PE	Narducci Sergio	Popoli
14	PN	La Palette di Liguori Alessandro	Pordenone
26	RE	Corona di Soragni Silvano	Reggio Emilia
152	RM	Lo Monaco Francesco e Tizzoni Franco S.d.f.	Roma
177	RM	Cimaroli Giuseppe	Roma
182	RM	Zanetti Gastone	Roma
237	RM	Mastrolorenzi Adriano	Roma
314	RM	Paolucci Nello	Roma
332	RM	Puglielli Amedeo	Roma
356	RM	Gabellini Fausto	Roma
416	RM	Cavaliere Francesco	Roma
493	RM	Pecorella Vincenzo	Roma
598	RM	Russi Roberto	Roma
904	RM	Michetti Stefano	Marino
1002	RM	Opus di Mazzoni M. e Brillio S.n.c.	Monterotondo
1032	RM	Acchioni Paulo	Velletri
1037	RM	D'Auria Francesco Nicola	Guidonia
1071	RM	Milana Virgilio	Roma
1134	RM	Cristalli d'Oro S.n.c.	Roma
15	SS	Zambolin Secondo	Ozieri
48	SV	V.Gold Line di Ventura Giuseppe	Varazze
32	TA	Schiattone Fernando	Massafra
14	TR	Proietti Gretti Mario	Terni
62	TR	Il Monile di Ricci Ilaria	Narni
76	TR	Coccetta Sonia	Terni
19	TE	Ameli Mario	Giulianova
172	TO	Gatti Eugenio	Torino
226	TO	Armosino Vittorio	Settimo Torinese
370	TO	Azienda San Martino S.r.l.	Torino
468	TO	Scala Sergio	Torino
51	TN	Margoni Fabrizio	Trento
52	TN	Zocca Marina	Trento
87	TN	Michaela Frey Italia S.r.l.	Fondo

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte risultate irreperibili, sono state sollecitate a consegnare i punzoni in propria dotazione mediante il foglio degli annunzi legali n. 40 del 22 maggio 1998 della provincia di Alessandria.

Si diffidano, pertanto, gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

Marchio	Ragione sociale	Sede
2009 AL	Dimensione Oro di Furcas Rosetta & C. S.a.s.	Alessandria
3011 AL	Carem di Emanuelli Carla	Alessandria
3081 AL	Re Mida di Baracco Francesco	Valenza

98A9699

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio dell'Adda

Con decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 4032 ha approvato il nuovo statuto del Consorzio dell'Adda. Detto statuto, all'art. 42, prevede che lo statuto stesso entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

98A9747

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 novembre 1998

Dollaro USA	1660,11
ECU	1944,98
Marco tedesco	989,22
Franco francese	295,03
Lira sterlina	2764,08
Fiorino olandese	877,30
Franco belga	47,956
Peseta spagnola	11,633
Corona danese	260,21
Lira irlandese	2460,62
Dracma greca	5,879
Escudo portoghese	9,647
Dollaro canadese	1083,48
Yen giapponese	13,834
Franco svizzero	1197,77
Scellino austriaco	140,60
Corona norvegese	223,27
Corona svedese	211,88
Marco finlandese	325,29
Dollaro australiano	1052,18

98A9875

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Ozieri

Con decreto interministeriale n. 793 datato 12 ottobre 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex deposito N.B.C. sito nel comune di Ozieri (Sassari) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 69, mappale 146 ed alla partita 366, foglio 69, mappale 147 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 3.822 - Ramo Difesa esercito.

98A9746

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

due posti per il settore scientifico-disciplinare K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni);

un posto per il settore scientifico-disciplinare I04B (Macchine e fluido);

un posto per il settore scientifico-disciplinare H12X (Storia dell'architettura).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9748

CREDIOP - SOCIETÀ PER AZIONI

Avviso di rimborso anticipato di obbligazioni

Si informa che il Crediop procederà, tramite le Casse incaricate o la Monte Titoli S.p.a., alle scadenze sottoindicate, all'estinzione anticipata dei seguenti prestiti obbligazionari, mediante rimborso alla pari delle residue quote delle emissioni:

Cod. 13610 15,50% s.o. X.VIe alla data del 1° gennaio 1999;

Cod. 14005 15,00% s.o. di anni 15 e mesi 6 alla data del 29 dicembre 1998.

98A9709

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B S
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s n c
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang p risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I C A P
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
VERONA
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . . L. 484.000
- semestrale . . . . . L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi
- annuale . . . . . L. 396.000
- semestrale . . . . . L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi
- annuale . . . . . L. 110.000
- semestrale . . . . . L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 102.000
- semestrale . . . . . L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . . L. 260.000
- semestrale . . . . . L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale . . . . . L. 101.000
- semestrale . . . . . L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 254.000
- semestrale . . . . . L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F)
- annuale . . . . . L. 1.045.000
- semestrale . . . . . L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2).
- annuale . . . . . L. 935.000
- semestrale . . . . . L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189